

Allegato A



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



Manuale per i controlli amministrativi e in loco

PARTE GENERALE

INDICE

CONTROLLI: DISPOSIZIONI COMUNI	3
FACSIMILE PREAVVISO	13
RELAZIONE DI CONTROLLO	14
DEFINIZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO	23
IMPEGNI COMUNI	26
NORME COGENTI	30
CONTROLLI: ELEGGIBILITÀ SUPERFICI.....	67
CHECKLIST.....	70
ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE	72
STRUMENTI: RELAZIONE DI CONTROLLO	73
STRUMENTI: CHECKLIST (PARTE GENERALE)	80

CONTROLLI: DISPOSIZIONI COMUNI

Principi generali

I controlli in loco sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I controlli in loco per i quali un beneficiario è stato selezionato verificano il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti a tali regimi di aiuto o misure di sostegno. I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto e/o per le quali è stato chiesto un sostegno a titolo delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato.

I controlli vengono eseguiti su un **campione** di beneficiari estratti secondo i criteri di rischio e di casualità stabiliti, nella percentuale minima del 5% per ogni misura/sottomisura.

Tenuto conto che la durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario (art. 26 del Reg. 809/2014), i controlli devono avviarsi e concludersi, preferibilmente, nell'ambito di un **unico accesso presso l'azienda**, eventualmente con la possibilità di interrompere la verifica di alcuni impegni per approfondimenti di tipo documentale/amministrativo o per altre casistiche che devono essere tracciate nella relazione di controllo.

Preavviso dei controlli in loco¹

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso non è quindi una procedura obbligatoria ed il controllo può avvenire in assenza di preavviso.

Qualora sia valutato dal tecnico che il preavviso concorre a facilitare l'organizzazione del controllo, è stabilito che lo stesso non può essere superiore a **10 giorni solari**. Dovrà in ogni caso essere posta l'attenzione ad eventuali altri controlli da eseguirsi sulla stessa azienda, contemporaneamente, per rispettare eventuali tempistiche più restrittive.

Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali (M10.1.7), il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

Richiesta documentazione. Nel preavviso dovrà essere indicata tutta la documentazione necessaria all'esecuzione del controllo, specificando se necessario fornirla prima dell'esecuzione o renderla disponibile in azienda al momento del controllo. In tal modo il tecnico potrà avere il tempo di verificare e valutare i documenti amministrativi e di arrivare al controllo in loco con più elementi a disposizione per le valutazioni del caso.

Precisiamo che l'invio della documentazione in fase di preavviso può facilitare l'attività di verifica da parte del tecnico ma non è un adempimento obbligatorio a carico dell'azienda, la quale deve invece mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta, al più tardi al momento dell'esecuzione del controllo.

Destinatario e modalità del preavviso. È preferibile effettuare il preavviso del controllo contattando il

¹ Regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 25

CAA al quale l'azienda ha conferito mandato, direttamente allo Sportello operativo che ha in carico il fascicolo.

Per garantire la tracciabilità del preavviso è sufficiente utilizzare la modalità di trasmissione all'indirizzo **e-mail** dello sportello del CAA.

Altre modalità possono essere individuate dallo Sportello unico agricolo dell'AVEPA, sulla base delle procedure organizzative individuate per la protocollazione dei documenti in entrata e in uscita tramite PEC/FAX.

Il contatto telefonico per assicurarsi che l'informazione sia stata recapitata al destinatario potrà avvenire successivamente all'invio del preavviso con la modalità descritta (via e-mail), inoltrandola all'azienda o al CAA. Non è ammesso il solo preavviso telefonico.

Qualora l'azienda non abbia conferito mandato ad un CAA ovvero quest'ultimo non sia immediatamente rintracciabile, il preavviso dovrà/potrà essere indirizzato all'azienda medesima secondo le modalità previste.

La scelta del TIPO PREAVVISO andrà riportata nella relazione di controllo, unitamente alla DATA DI PREAVVISO.

Il preavviso, oltre a contenere l'elenco delle aziende che saranno oggetto di controllo e i tempi previsti per il controllo, dovrà contenere un numero telefonico al quale ci si potrà rivolgere per comunicazioni relative alla visita di controllo.

Nella programmazione delle visite di controllo, il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento da un sito aziendale al successivo, ma soprattutto i tempi per la verifica di eventuali impegni agronomici nel caso di aziende con superfici molto estese. Il tecnico dovrà poi archiviare nel fascicolo di controllo copia dell'eventuale preavviso inviato.

Modifica/nuovo preavviso e data del controllo

Nel caso in cui, un controllo non possa essere svolto per cause imputabili al tecnico incaricato del controllo (esigenze organizzative, problemi logistici, ecc.), a fronte del preavviso già inoltrato, è necessario avvisare il CAA/l'azienda ed effettuare un nuovo preavviso per comunicare lo svolgimento del controllo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 25 del Reg. 809/2014 il controllo deve essere effettuato entro il termine massimo di 14 giorni dal primo preavviso.

Tale informazione deve essere tracciata nel fascicolo di controllo.

Casi particolari: nei seguenti casi procedere nel modo indicato:

- aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, ricomprese in un'unica Unità tecnico economica (UTE): il preavviso potrà essere unico da parte dello Sportello che ha in carico il controllo;
- aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, suddivise tra diverse Unità tecnico economica (UTE): il preavviso dovrà essere comunicato dai diversi Sportelli in modo coordinato per rispettare il termine massimo dei 14 giorni dal primo preavviso.

Nel caso in cui non sia stato dato preavviso e si riscontri l'assenza del beneficiario, dovrà essere inoltrato un preavviso al beneficiario/rappresentante aziendale, entro 48 ore.

Ricordiamo che in questo caso il controllo dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 14 giorni dal primo accesso in azienda.

Resta inteso che, se ci sono le condizioni per attuare il controllo anche in assenza del beneficiario/rappresentante aziendale, il tecnico può comunque procedere alle verifiche previste, prelevando copia di tutta la documentazione e fotografando gli elementi controllati.

Accesso in azienda e tempistiche dei controlli

Il rispetto degli impegni è verificato al momento dell'ispezione, tramite verifica in loco e analisi della documentazione giustificativa acquisita e analizzata nel periodo del preavviso o comunque presente in azienda.

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo, consentendo l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato ed è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti.

Infatti, le domande di aiuto in questione sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'imprenditore o al suo rappresentante (articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013). Tale eventualità deve sempre essere posta all'attenzione dell'azienda, nel caso di ostacolo o impedimento all'azione di controllo.

I controlli in loco possono iniziare quando viene comunicata agli Sportelli la disponibilità del campione, delle specifiche tecniche e degli strumenti di controllo.

Tutti i controlli dovranno concludersi **entro il 31 dicembre** dell'anno considerato, fatte salve le verifiche delle eventuali prescrizioni, da effettuarsi nei tempi previsti e comunicati all'azienda con la Relazione di controllo.

Di norma i controlli devono aprirsi e chiudersi nell'ambito di un **unico accesso presso l'azienda**, fatte salve le casistiche relative ai casi di "irreperibilità del produttore" o altre motivazioni che rendano necessario interrompere il controllo

Qualora il tecnico valuti necessario approfondire alcuni elementi di verifica o di interrompere il controllo per una giustificata motivazione), tale situazione viene indicata nella sezione "NOTE del Controllore" della Relazione di controllo.

Eventuali approfondimenti dovranno concludersi al più tardi entro 30 giorni dal controllo in loco.

Costituzione del Fascicolo di controllo - acquisizione documentazione

Per ogni azienda è necessario costituire un **fascicolo di controllo**, conservato presso lo Sportello territorialmente competente che raggruppa le informazioni e la documentazione relativa al controllo. È preferibile raggruppare le informazioni costituenti il fascicolo in una cartella/supporto informatico e stampare su carta solamente se necessario.

Alcuni documenti possono inoltre essere presenti in banche dati che di per se costituiscono un archivio al quale possiamo fare riferimento senza la necessità di scaricarli e salvarli nuovamente.

E' il caso ad esempio della Comunicazione nitrati e del PUA, presenti nell'applicativo regionale dedicato, oppure del Registro delle concimazioni presente all'interno del portale regionale Piave.

Il fascicolo deve contenere:

- report info aggiuntive;
- eventuale ricevuta del preavviso;
- copia della documentazione prevista per ogni tipo di intervento;
- eventuale documentazione integrativa raccolta durante il controllo;
- foto della realtà aziendale, anche in assenza di infrazioni;
- foto delle eventuali infrazioni riscontrate;
- eventuali segnalazioni/ verbali di Autorità competenti;
- qualsiasi altra informazione utile a identificare le caratteristiche dell'azienda e la realtà riscontrata

Per poter ripercorrere in un momento successivo al controllo la correttezza dell'attività svolta e certificare la coerenza del controllo al momento in cui è stato effettuato, è necessario **documentare sempre, sia in caso di esito favorevole che di infrazione rilevata, la situazione aziendale riscontrata**, acquisendo gli elementi utili allo scopo quali i documenti necessari, le autorizzazioni, i registri, le foto, le dichiarazioni del beneficiario/rappresentante dell'azienda.

In caso di infrazione tale acquisizione diventa fondamentale per determinare e valutare la gravità del fenomeno.

NOTA BENE: nel caso di controllo contemporaneo della condizionalità, le foto acquisite con tablet e salvate secondo la procedura nelle cartelle dedicate per i diversi CGO / BCAA, sono automaticamente scaricate in CONSOLLE / Storico e diventano parte integrante del fascicolo di controllo.

È possibile l'acquisizione di foto con altri strumenti diversi dal tablet, che potranno essere scaricate a loro volta in CONSOLLE / Storico per esserne parte integrante.

I documenti acquisiti in forma cartacea NON dovranno essere nuovamente acquisiti con foto, salvo la necessità di documentare le variazioni eventualmente intervenute tra il documento trasmesso con il preavviso e quello riscontrato in azienda.

L'acquisizione potrà avvenire, su valutazione del tecnico, con le seguenti indicazioni per ogni tipologia di documento presente:

- fino a 10 pagine: acquisire completamente
- oltre le 10 pagine: acquisire le prime 10 pagine, acquisire l'ultima pagina e acquisire, dopo la decima, ogni quinta pagina successiva (es. documento di 23 pagine: acquisire pagg. 1-10, 15, 20, 23).

Nel caso di non conformità rilevate, acquisire SEMPRE il documento completo.

Sottoscrizione dei registri/documenti dell'azienda: in presenza di registri cartacei aziendali (trattamenti fitosanitari, registro stalla, registro pascolo, ...) i tecnici incaricati del controllo dovranno SEMPRE apporre la propria firma e indicare la data e la motivazione del controllo "Controllo Impegni Specifici".

SOLO nel caso in cui non si sia in grado di analizzare completamente i dati contenuti nella documentazione aziendale (es. registro dei trattamenti) durante la visita in azienda, è possibile acquisirla al fine di procedere con il controllo in una seconda fase.

In questo caso, inoltre, è necessario rilasciare all'azienda una nota scritta in carta semplice, che dovrà essere datata e sottoscritta sia dall'azienda che dall'incaricato del controllo, nella quale si evidenzia che la documentazione indicata è stata acquisita per le verifiche del caso. In questo modo, nel caso di verifica da parte di altre autorità, l'azienda sarà in grado di dimostrare che è comunque in possesso della documentazione. Al momento della riconsegna dei documenti dovrà essere acquisita la nota di cui sopra, al fine di inserirla nel fascicolo di controllo.

Strumenti di controllo

Per l'esecuzione dell'attività di controllo da parte dei controllori dello Sportello, sono disponibili i seguenti strumenti:

1. CAMPIONE:

- elenco nominativo delle aziende oggetto di controllo, consegnato distintamente per competenza territoriale ad ogni Sportello;
- REPORT INFO AGGIUNTIVE:
- CUA, DENOMINAZIONE, INDIRIZZO dell'azienda agricola;
- informazioni relative alla tipologia di domande presentate;
- informazioni relative alla titolarità del patentino per l'acquisto/utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- indicazioni degli atti/norme applicabili (derivanti dalla scheda condizionalità compilata a FASCICOLO);
- piano colturale con l'indicazione di: dati particellari, codici delle colture presenti, zonizzazioni / appartenenza a cataloghi a livello di particella;

2. APPLICATIVI:

- **Applicativo Nitrati**, per gli utenti abilitati all'accesso dalla regione Veneto: da utilizzare per la verifica della presenza della Comunicazione, del PUA, della comunicazione acque reflue;
- **Portale Piave**, per gli utenti abilitati all'accesso dalla Regione de Veneto: da utilizzare per la verifica del registro delle concimazioni/piano di fertilizzazione e registro dei trattamenti fitosanitari, registro degli interventi colturali (RIC);
- **BDN - Banca dati nazionale per gli allevamenti**: da utilizzare per la verifica della presenza e consistenza degli allevamenti;
- **Banca dati fitosanitari del Ministero della salute**, accessibile direttamente dal portale per la verifica delle etichette dei prodotti fitosanitari; in altra sezione è possibile la ricerca dei decreti relativi a provvedimenti ministeriali adottati per revoche, deroghe, ecc.;
- **Banca dati fitosanitari del SIAN**, accessibile dal portale dell'AGEA: da utilizzare per l'eventuale integrazione delle informazioni presenti nella banca dati del Ministero della salute;
- **QdC** - Software per la verifica del registro dei trattamenti fitosanitari, accessibile dal link <http://qdc-check.imagelinenetwork.com/>
- **BOPV** - Biobank Open Project, da utilizzare per la verifica della presenza e coerenza della notifica di attività biologica;
- **Banca dati fitosanitari del SIAN**, banca dati biologico prodotti fitosanitari e corroboranti accessibile al link <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=6>
- **applicativo SITIFarmer**: utile alla visualizzazione delle superfici attraverso la suddivisione grafica per coltura.

Documentazione utile al controllo

MODELLO DOCUMENTO	AZIONE	TIPO DOCUMENTO: CARTACEO (C)/ INFORMATICO (I)	OBBLIGATORIO	RISCONTRO DOCUMENTO*	ATTIVITA': FASCICOLARE (F), ACQUISIRE COPIA (A), DATARE E SOTTOSCRIVERE								
					10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4	10.1.7	11.1.1	11.1.2	13.1.1	
Domanda annuale	M10.1.4 azioni 1,2	I		Domande/Applicativo	F	X	X	X	X	X	X	X	X
Domanda di aiuto		I			F	X	X						
Domanda/e anni precedenti		I	Se necessario	Domande/Applicativo	F						X	X	
Foto aeree SOI	M10.1.4 azioni 1,2	I		SITIClient	F	X	X	X	X		X	X	X
Elenco particelle SOI	M10.1.4 azioni 1,2	I		Applicativo/Info aggiuntive	F	X	X	X	X		X	X	X
Domanda UMA	M10.1.4 azioni 1,2	I		Fascicolo		X			X				
Fascicolo aziendale		I		FASCICOLO	F						X	X	
Piano colturale grafico		I		FASCICOLO	F	X							
Registro Interventi Colturali (RIC)		I	X	Portale PIAVE		X	X						
Comunicazione nitrati	M10.1.4 azioni 1,2	I	Ove previsto	Portale PIAVE	F	X	X	X	X		X	X	
Piano di utilizzazione agronomica	M10.1.4 azioni 1,2	I	Ove previsto	Portale PIAVE	F	X	X	X	X		X	X	
Piano di concimazione		I	Ove previsto	Agrelan Web (SITO ARPAV)	F		X						
Certificato analisi dei terreni		C		Azienda	A- F		X						
Comunicazione variazione SOI		C		Docway	A- F		X						

Allegato A

Scheda di lettura del contatore aziendale		C		Allegato tecnico 11.1 bando	F	X										
Schede registrazione manichette		C		Allegato tecnico 11.2 bando	F	X										
Scheda attestazione mancanza strutturale servizio irriguo		C		Allegato tecnico 11.3 bando	F	X										
Stampe da Irriframe		C		Portale Irriframe	A - F	X										
Registro concimazioni	M10.1.4 azioni 1,2	I	Ove previsto	Portale PIAVE	F	X	X	X			X	X				
Fatture acquisto sementi cover crops		C		Azienda	A - F	X										
Fatture acquisto fertilizzanti	M10.1.4 azioni 1,2	C		Azienda	A - F	X	X	X			X	X				
Fatture contoterzista	M10.1.4 azioni 1,2	C		Azienda	A - F	X		X			X	X				
Elenco ditte spargimento fanghi		I		Fornito da Arpav	F	X	X									
Registro scouting e controllo		C	X	Azienda	DS - A - F	X										
Autorizzazione uso decomattatori		C	Ove richiesto	Docway	F	X										
Cartografia isole non falciate	M10.1.4 azione 1	C		Azienda	A - F	X		X								
Registro trattamenti	M10.1.4 azioni 1,2	C	Ove previsto	Azienda	DS - A	X	X	X			X	X				
Fatture acquisto fitosanitari	M10.1.4 azioni 1,2	C		Azienda	A - F			X			X	X				
Documentazione acquisto piante (fatture, passaporto-cartellino)		C	Ove previsto	Azienda	A - F		X									

Allegato A

Allegato tecnico 11.3		C		Fascicolo domanda	F			X						
Fatture acquisto effluenti	M10.1.4 azioni 1,2	C	Ove previsto	Azienda	A - F				X		X	X		
Registro di stalla/pascolo	M10.1.4 azione 2	I	x	BDN	F				X	X				X
Registro aziendale carico-scarico	M10.1.4 azione 2	C	x	Azienda	DS				X	X				X
Passaporto animali	M10.1.4 azione 2	C	Ove previsto	Azienda	A				X	X				X
Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello IV, colore rosa)	M10.1.4 azione 2	C	Ove previsto	Azienda	A				X	X				X
Libretto di pascolo vagante	M10.1.4 azione 2	C	Ove previsto	Azienda	A				X					
Iscrizione LLGG o RRAA		C	x	Azienda	A					X				
Libro genealogico (LG)		I/C		Azienda	A					X				
Registro anagrafico (RA)		I/C		Azienda	A					X				
Comunicazione sostituzione capi		C	Ove previsto	Docway	F					X				
Certificato abbattimento		C	Ove necessario	Azienda	A					X				
Fatture acquisto capi		C	Ove necessario	Azienda	A					X				
Patentino fitosanitari		C		Azienda	A						X	X		
Notifica (prima o variazione) attività con metodo biologico		I		BOPV	F						X	X		
PAP		I		BOPV	F						X	X		
Registro acquisti		C		Azienda	A - DS						X	X		

Allegato A

Piano di gestione/schede colturali		C		Azienda	A - DS								X	X
Certificato funzionalità attrezzature		C		Azienda	A								X	X
Cartellini ENSE/CREA per materiali moltiplicazione biologico e/o richiesta di deroga a ENSE per materiale moltiplicazione convenzionali		C		Azienda	A								X	X
Fatture acquisto materiali di propagazione		C		Azienda	A								X	X
Autorizzazione ODC per l'utilizzo di fertilizzanti NON biologici		C	Ove previsto	Azienda	A								X	X
Autorizzazione ODC per l'utilizzo di materiale di propagazione di produzione aziendale		C		Azienda	A								X	X
Autorizzazione deroga RAME		C		Docway	F								X	X

Collaborazione tra Sportelli

Nel corso dell'attività di verifica si possono riscontrare i seguenti casi:

1. aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, ricomprese in una unica Unità tecnico economica (UTE);
2. aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, suddivise tra diverse Unità tecnico economica (UTE).

Nel primo caso (unica UTE), in un'ottica di economia dei tempi e delle risorse disponibili, è auspicabile la collaborazione tra gli sportelli interessati dalle superfici dei corpi aziendali dislocati nel territorio. In tal caso il referente dello Sportello che ha in carico il controllo, potrà chiedere la disponibilità dei colleghi referenti degli altri sportelli per concordare l'esecuzione delle verifiche specifiche, valutando la possibilità di effettuare un unico preavviso di controllo.

Nel secondo caso ovvero nel caso in cui l'azienda a campione presenti diverse UTE dislocate nel territorio regionale, viene individuato lo Sportello tra quelli interessati (generalmente con riferimento alla sede legale dell'azienda), che prenderà in carico il controllo, mentre ognuno degli altri Sportelli dovrà procedere con la verifica degli impegni della UTE ricadenti nel territorio di propria competenza, redigendo le relative relazioni di controllo e le checklist.

Ogni Sportello dovrà poi trasmettere il fascicolo di controllo allo Sportello che ha in carico l'azienda, che provvederà a redigere una unica relazione di controllo e le relative checklist riepilogative.

In ogni caso dovrà essere posta attenzione al rispetto del termine massimo dei 14 giorni dal primo preavviso o accesso in azienda senza preavviso.

Procedura di acquisizione ed elaborazione degli esiti dei controlli da parte della Sede centrale

All'azienda viene rilasciata la Relazione di controllo, con l'evidenza del riscontro delle eventuali irregolarità.

Le eventuali prescrizioni impartite sono verificate alla scadenza della data indicata nella Relazione di controllo, anche successivamente al 31 dicembre dell'anno di controllo.

PSR ISTRUTTORIA

I dati vengono inseriti manualmente nell'applicativo, dal quale vengono ricavati dei report per la verifica della correttezza e coerenza dei dati presenti. A seguito di tale attività gli Sportelli possono essere interessati per una eventuale attività di conferma/modifica delle informazioni presenti.

FACSIMILE PREAVVISO

Oggetto: PREAVVISO DI CONTROLLO IN LOCO IMPEGNI SPECIFICI (anno)

Comunichiamo che l'azienda / le aziende sotto elencate saranno oggetto di controllo:

Id domanda	CUAA	Ragione sociale	Data controllo	Incaricato controllo	Recapiti tel.

Documentazione necessaria ai fini del controllo: (indicare, definendo tempistiche)

Nel caso di assenza del titolare dell'azienda o suo delegato, è necessario avvertire repentinamente, entro il termine di preavviso, l'incaricato del controllo.

Nel caso di soggetto delegato presente al controllo, dovrà essere esibita delega scritta.

Vi invitiamo in ogni caso a contattare l'incaricato del controllo per definire luoghi e orari dell'incontro.

Ricordiamo che l'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. stabilisce che *“salvo in casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci”*.

RELAZIONE DI CONTROLLO

L'autorità responsabile redige una relazione di controllo su ciascun controllo in loco, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche svolte e di trarre conclusioni circa la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi. Tale relazione indica segnatamente:

- a) i regimi di aiuto o le misure di sostegno, le domande di aiuto o le domande di pagamento sottoposti a controllo;
- b) le persone presenti;
- c) le parcelle agricole controllate e quelle misurate, compresi, se pertinenti, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;
- d) se del caso, i risultati della misurazione delle superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno;
- e) se il controllo era stato annunciato al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
- f) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione ai singoli regimi di aiuto o regimi di sostegno;
- g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese;
- h) eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere una comunicazione incrociata rispetto ad altri regimi di aiuto, ad altre misure di sostegno e/o alla condizionalità;
- i) eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere controlli negli anni successivi.

Nel caso di controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, la relazione di controllo indica segnatamente:

- a) i regimi di aiuto per animale e/o le misure di sostegno connesse agli animali, le domande di aiuto per animale e/o le domande di pagamento sottoposti a controllo;
- b) le persone presenti;
- c) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati sul registro e nella banca dati informatizzata degli animali, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;
- d) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso. In particolare, nel caso in cui sia superato il termine di 48 ore il motivo è dichiarato nella relazione di controllo;
- e) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione ai singoli regimi di aiuto per animale e/o misure di sostegno connesse agli animali;
- f) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere;

Le informazioni rilevate nel corso del controllo e dettagliate per le singole misure (checklist), sono riportate in modo riepilogativo nella relazione di controllo.

La compilazione dovrà avvenire utilizzando una grafia chiara, scrivendo possibilmente in stampatello ed evitando qualunque cancellatura; in caso di errore si dovrà barrare il dato errato, siglando la barratura, e riscrivere a fianco l'informazione corretta. Si dovranno adoperare penne con inchiostro indelebile e non è consentito l'utilizzo di correttori.

La relazione di controllo deve essere sempre predisposta, redatta in duplice copia e firmata in originale dal tecnico controllore e dal rappresentante aziendale al termine della visita in azienda. Una copia in originale di tale relazione di controllo deve essere lasciata in azienda.

I controlli dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre; le verifiche delle prescrizioni dovranno essere effettuate allo scadere dei tempi previsti, entro tale data o successivamente.

È necessario informare il richiedente che i risultati del controllo sono relativi esclusivamente ai controlli indicati e pertanto le eventuali infrazioni accertate costituiscono soltanto elementi

di base per il successivo calcolo dell'esito aziendale ai fini della determinazione dell'importo liquidabile.

La relazione deve consentire di riesaminare in modo indipendente il dettaglio dei controlli effettuati e contenuti nelle specifiche checklist.

Qualora nella fase di verifica in loco si riscontrassero verbali di controllo redatti da parte di Autorità competenti, dopo aver valutato che gli stessi contengano tutte le verifiche previste per la condizionalità, sarà possibile acquisirli su valutazione del tecnico e considerarli ai fini dell'esito del controllo per un determinato atto/norma.

Qualora si accertino violazioni che possano costituire ipotesi di reato, come indicato dal DM 2490/2017, all'articolo 5, è d'obbligo segnalare le inadempienze all'Autorità giudiziaria.

Lo Sportello può provvedere direttamente alla comunicazione all'Autorità giudiziaria delle evidenze riscontrate o per il tramite della Sede centrale dell'AVEPA.

RELAZIONE DI CONTROLLO PARTE GENERALE
--

CUAA	BENEFICIARIO
TRAMITE	SEDE OPERATIVA

Tali dati sono ricavabili dall'elenco del campione di aziende a controllo.

Incaricati del controllo	Sportello

Riportare il nominativo del tecnico incaricato del controllo e lo Sportello di appartenenza

Modalità preavviso	
Tipo	
Data	
Numero protocollo	

Riportare tipo, data ed eventuale protocollo del preavviso inoltrato. Nel caso in cui non sia stato dato preavviso riportare "nessun preavviso".

Controllo eseguito	SI	NO*
---------------------------	----	-----

Il tecnico incaricato si presenterà alla data e all'ora prevista presso la sede aziendale o il luogo di appuntamento prefissato.

Le attività preliminari che svolgerà sono le seguenti:

- verifica della presenza del beneficiario/rappresentante aziendale o suo delegato;
- riconoscimento del beneficiario/rappresentante aziendale con eventuale acquisizione del conferimento d'incarico (delega) nel caso in cui sia presente un delegato del titolare.

La delega sottoscritta dovrà fare riferimento al tipo di controllo interessato, alla data di attuazione dello stesso e alla sottoscrizione della relazione di controllo comprese le dichiarazioni contenute e le eventuali dichiarazioni aggiuntive che si ritiene di fare per conto del beneficiario.

Nel caso in cui il controllo non possa essere eseguito è necessario indicare i motivi di NON esecuzione del controllo e inserire nel fascicolo di controllo eventuale documentazione a supporto.

*Motivi di NON esecuzione del controllo	
Irreperibilità dell'azienda	
Richiedente non presentatosi in convocazione	
Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE	
Controllo IMPEDITO a causa del richiedente	

Nel caso in cui si accerti la **irreperibilità dell'azienda o il richiedente non si sia presentato in convocazione**, verificati i dati ed accertata la mancanza di errori da parte del tecnico, tentato invano di rintracciare il beneficiario/rappresentante aziendale ovvero il delegato per svolgere comunque il controllo, il tecnico, dopo avere redatto copia della relazione di controllo riportante queste

informazioni, deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo secondo le modalità previste per il preavviso.

In questi casi, dovrà comunque essere redatta e sottoscritta la relazione di controllo.

La seconda verifica dovrà prevedere la redazione di una nuova relazione di controllo.

Nel caso in cui il beneficiario, entro i termini del preavviso, comunichi di non poter presenziare al controllo oppure il richiedente non si è presentato in convocazione occorre verificare se l'assenza è dovuta ad uno dei casi di **causa di forza maggiore** riportate di seguito, che possono giustificare un controllo da non effettuarsi:

- 1) decesso dell'agricoltore;
- 2) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore.
- 3) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- 4) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- 5) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

Per queste cinque casistiche NON si dovrà procedere con la verifica. È necessario comunque raccogliere la documentazione probante e descrivere nel campo NOTE la casistica riscontrata.

Nel caso in cui il beneficiario non permetta l'accesso all'azienda agricola dovrà essere indicato **“controllo impedito a causa del richiedente”** e **NON si dovrà procedere con una successiva verifica** (descrivere nel campo NOTE la casistica riscontrata).

Nel caso in cui il beneficiario in seconda convocazione dopo aver riscontrato irreperibilità del richiedente per il controllo NON si presenti, fatto salvi i casi di forza maggiore, si dovrà tracciare CONTROLLO IMPEDITO.

Persone presenti al controllo	
Identità rappresentante (nome e cognome)	
Titolarità rappresentante	
Tipo documento di identità	
Numero documento di identità	
Conferimento di incarico	
Presenza al controllo del rappresentante del CAA	

Identità rappresentante (nome e cognome): riportare nome e cognome del beneficiario/rappresentante aziendale/soggetto delegato.

Titolarità rappresentante: indicare se beneficiario, rappresentante aziendale, delegato, (tecnico del CAA, familiare, parente, ecc.).

Tipo documento di identità: indicare il documento di identità utile al riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, ecc.).

Numero documento di identità: indicare il numero del documento visionato.

Conferimento di incarico: indicare se presente e acquisire nel caso in cui il rappresentante aziendale sia un delegato.

Presenza al controllo del rappresentante del CAA: riportare nome e cognome del rappresentante del CAA eventualmente presente al controllo.

CASI PARTICOLARI: da compilare solo se si riscontrano le situazioni specificate

MISURA							
ID DOMANDA							
Controllo NON eseguito per CAUSE FORZA MAGGIORE							
Controllo IMPEDITO							
Controllo INTERROTTO							

Controllo INTERROTTO: nel caso in cui ci si trovi nell'impossibilità di concludere il controllo in loco, va indicata la motivazione nel campo NOTE del controllore.

Ad esempio:

- Nel caso in cui ci si trovi nell'impossibilità di concludere il controllo in loco, per necessità di ulteriori approfondimenti, riportare la seguente frase: *“Si concorda con il richiedente la necessità di procedere ad ulteriore verifica in merito alle informazioni acquisite relative all’impegno (Codice). A conclusione della verifica verrà inoltrata la relazione di controllo completa di tutte le informazioni”*;
- Nel caso in cui ci si trovi nell'impossibilità di concludere il controllo in loco a causa della notevole estensione aziendale, riportare la seguente frase: *“Si concorda con il richiedente la necessità di procedere ad ulteriore sopralluogo, fissato nella data _____”*;
- **Altro: (specificare sinteticamente) _____**

Nel caso di “CONTROLLO INTERROTTO”:

la relazione di controllo viene sottoscritta dal controllore e dal beneficiario, ai soli fini di garantire la tracciabilità delle verifiche eseguite fino al momento precedente all’interruzione

NOTE DEL CONTROLLORE:

L'esito è favorevole quando tutti i requisiti previsti sono soddisfatti. Nel caso in cui anche solo un impegno non sia rispettato l'esito del controllo è NON favorevole.

Il sostegno è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della **ripetizione** dell'inadempienza.

Le percentuali si applicano all'importo ammissibile al sostegno secondo le indicazioni riportate per lo specifico impegno (es. misura, operazione, gruppo coltura), determinando il valore dell'importo della riduzione.

In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri sopra riportati si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri sopra riportati sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

L'organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata una inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione.

Nel caso di inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo di intervento) ad esso collegato secondo le tavole di concordanza del PSR, la percentuale di riduzione calcolata viene raddoppiata. La ripetizione di questo tipo di inadempienza (impegno del tipo di intervento e impegno pertinente di condizionalità collegato) determina la revoca dell'aiuto (relativo al tipo di intervento per l'anno di accertamento) e l'esclusione dal tipo di intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

- Si concorda con il richiedente la necessità di procedere ad ulteriore verifica in merito alle informazioni acquisite relative all'impegno (_____). A conclusione della verifica verrà inoltrata la relazione di controllo completa di tutte le informazioni.*
- Si concorda con il richiedente la necessità di procedere ad ulteriore sopralluogo, fissato nella seguente data: _____*
- Altro (specificare sinteticamente): _____*

OSSERVAZIONI / DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

Eventuali altre annotazioni degli incaricati del controllo

In questo riquadro vanno inserite eventuali annotazioni da parte degli incaricati del controllo in loco. Nel caso in cui ci si trovi nell'impossibilità di chiudere la Relazione di controllo in loco, vanno qui riportate le motivazioni.

Eventuali dichiarazioni del richiedente e del suo delegato

In questo riquadro è possibile inserire delle dichiarazioni fornite dal richiedente o da un suo delegato che dovranno comunque essere sottoscritte, riportando esattamente quanto da lui riferito.

E' possibile, infine, registrare la necessità di ulteriori verifiche documentali, da farsi presso l'ufficio. La relazione, una volta datata, deve essere sottoscritta sia dal richiedente, o da un suo delegato, che dai funzionari controllori.

Qualora il richiedente si rifiuti di firmare, tale circostanza dovrà essere dettagliatamente riportata nel campo note.

La relazione di controllo viene comunque chiusa e ritenuta valida ed efficace a tutti gli effetti. La relazione di controllo deve essere redatta in duplice copia ed una di esse deve essere lasciata al richiedente

RIEPILOGO INFRAZIONI riscontrate

MISURA								Effetti irregolarità
ID domanda								-
Criteri estrazione R = Rischio, C = Casuale, S = Segnalazione								
ZONA CAMPIONE AGEA								
ZONA CAMPIONE AVEPA- SUA								
Attività agricola/minima (RC014)							--	Revoca superfici non rispettate
Assenza false prove (RC013)								Rifiuto/revoca integrale del sostegno
Sovradichiarazione superfici (riscontrate durante controlli impegni specifici, ZONA CAMPIONE AGEA) - RC005								Riduzione del sostegno
Sovradichiarazione animali (RC009)								Riduzione del sostegno
Requisiti ammissibilità								Rifiuto/revoca integrale del sostegno
Impegni specifici (CHECK LIST)								Riduzione del sostegno
Requisiti minimi RMFER (FER03-FER83) RMFIT (RC024-RC028)								Riduzione del sostegno
Eleggibilità superfici (da compilare solo FUORI ZONA CAMPIONE AGEA) -RC005								Riduzione del sostegno

Indicare la misura e la domanda oggetto di intervento, riepilogando le infrazioni riscontrate dalle verifiche attuate che risultano applicabili per le misure 10, 11 e 13 (salvo ove diversamente specificato!).

RIEPILOGO ESITO CONTROLLO

SOSPENSIONE

Intervento 10.1.1	SI (X)
Mancata compilazione del registro web	
Mancata effettuazione dello <i>scouting</i> anticipato	
Mancata effettuazione dello <i>scouting</i> continuativo	
Mancata effettuazione del controllo limacce	

Sospensione: in caso di riscontro delle inadempienze sopraindicate il sostegno è sospeso ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 60 giorni di calendario dalla comunicazione di sospensione (va comunque rispettato il periodo di divieto previsto!). Nel caso in cui il termine ultimo cada di sabato o di giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni

MISURA							
ID domanda							
ESITO FAVOREVOLE							
ESITO FAVOREVOLE <u>NON</u>							

DATA	LUOGO	INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

La sottoscrizione del beneficiario o suo rappresentante attesta anche l'avvenuta consegna. Il beneficiario è tenuto a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente apporvi le proprie osservazioni.

DEFINIZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO

L'esito è favorevole quando tutti i requisiti previsti sono soddisfatti. Nel caso in cui anche solo un impegno non sia rispettato l'esito del controllo è NON favorevole.

Il sostegno è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:

- a) impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure
- b) se pertinente, altri obblighi previsti, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di stato e altri requisiti e norme obbligatori.

L'ordine di calcolo delle sanzioni e riduzioni per le misure connesse alla superficie o agli animali (e per i regimi di pagamento diretto) è stabilito all'art. 6 del REG UE n.809/2014.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

La **Gravità** dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono rispettati.

L'**Entità** dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme.

La **Durata** di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

All'inadempienza viene attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1=bassa, 3=media, 5=alta) per ciascuno dei criteri sopra riportati, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza medesima.

Per ciascun impegno si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri. Il punteggio medio ottenuto (arrotondabile secondo le modalità previste all'Allegato 4 del DM n. 2490/2017) sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella:

Classe	Punteggio medio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	3%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	5%
III	Uguale o superiore a 5,00	10%

Le percentuali si applicano all'importo spettante secondo le indicazioni riportate per lo specifico impegno (es. per misura, operazione o gruppo di coltura), determinando così il valore degli importi delle riduzioni. Le riduzioni per inadempienze rispetto a ciascun impegno o gruppo di impegni vengono sommate, comunque fino al limite massimo pari al 100% dell'importo spettante. La violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche degli importi degli anni precedenti per la stessa operazione, ove dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni.

Ove si accerti la ripetizione di un'inadempienza (negli ultimi 4 anni o nel periodo di programmazione), sempre rispetto al medesimo impegno e da parte del medesimo beneficiario, che non raggiunga il punteggio massimo per tutti e tre i criteri, la percentuale di riduzione calcolata secondo la precedente tabella è raddoppiata.

Ove si accerti la ripetizione di un'inadempienza (una o più reiterazioni dell'inadempienza negli ultimi 4 anni o nel periodo di programmazione), rispetto al medesimo impegno nell'ambito di un tipo d'intervento del PSR e da parte del medesimo beneficiario, di punteggio massimo per tutti e tre i criteri, l'aiuto è revocato integralmente (per tutti i 5 anni se la misura è pluriennale); inoltre il

beneficiario è escluso dal sostegno, per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, per il tipo di intervento a cui si riferisce l'inadempienza. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Regolamento (UE) n. 640/2014 circa la ripetizione di un'inadempienza da parte dello stesso beneficiario, in caso di subentro al beneficiario originale da parte di un nuovo soggetto (nei casi previsti dall'art. 47 del Regolamento (UE) n.1305/2013), nei confronti del nuovo soggetto il criterio di ripetizione non si considerano le inadempienze analoghe commesse dal beneficiario originale.

In caso di inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato secondo le tavole di concordanza del PSR, la percentuale di riduzione calcolata secondo la precedente tabella (per l'impegno, o per il gruppo di impegni che lo contiene) è raddoppiata.

Ai sensi dell'articolo 16 del DM n. 2490/2017, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario sulle conseguenze di un'eventuale ripetizione. La ripetizione di questo tipo di inadempienza (impegno del tipo d'intervento e impegno pertinente di condizionalità collegato) determina la revoca dell'aiuto (relativo al tipo d'intervento per l'anno di accertamento) e l'esclusione dal tipo d'intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Qualora si riscontrassero situazioni particolari di violazioni accertate che possano costituire reato, le stesse dovranno essere segnalate alla Sede centrale per le valutazioni del caso in merito alla comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora si riscontrassero altresì irregolarità particolari che debbano essere segnalate alle competenti autorità per le verifiche del caso, le stesse dovranno essere segnalate alla sede centrale anche prima dei termini previsti per la conclusione dei controlli e l'implementazione degli esiti stessi nell'applicativo dedicato.

Gli esiti dei controlli e le eventuali irregolarità riscontrate dovranno essere registrati nell'applicativo dedicato entro i termini previsti.

RELAZIONE DI CONTROLLO VERIFICA REALIZZAZIONE "PRESCRIZIONI"
--

CUAA	BENEFICIARIO
TRAMITE	SEDE OPERATIVA

Realizzazione prescrizioni (SOLO PER M 10.1.1)	SI (X)
Compilazione del registro web	
Effettuazione dello scouting anticipato	
Effettuazione dello scouting continuativo	
Controllo limacce	

RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO DI VERIFICA

Verifica CONCLUSA	Effetti irregolarità	SI (X)
con ESITO FAVOREVOLE	- nessuna riduzione del sostegno	
con ESITO NON FAVOREVOLE	- riduzione del sostegno	

DATA	LUOGO	INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)
		BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

La sottoscrizione del beneficiario o suo rappresentante attesta anche l'avvenuta consegna.

La presente relazione è da compilare solo nei casi previsti (effettive prescrizioni relative alla M10.1.1) e da rilasciare al beneficiario.

IMPEGNI COMUNI

RC013 Assenza di false prove e di omissioni per negligenza

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno deve essere rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario dovrà anche essere escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Eventuali errori palesi commessi in buona fede devono essere trattati ai sensi dell'articolo 4² del regolamento (UE) n. 809/2014 che prevede la possibilità di provi rimedio senza conseguenze per il beneficiario.

Tracciare sempre l'irregolarità riscontrata nel RIEPILOGO INFRAZIONI della relazione di controllo. Il dettaglio di quanto rilevato deve essere riportato nell'elenco degli INTERVENTI/UTILIZZI stampato con le modalità descritte nel capitolo "Checklist" del presente manuale di ciascuna delle misure.

² Regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 4 "correzione e adeguamento di errori palesi": le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

RC005 - Dichiarazione delle superfici ai fini della misura del sostegno (sovradichiarazione superfici)

Il beneficiario non deve commettere sovra dichiarazione delle superfici per gruppo di colture. Si configura una sovra dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo di colture³ risulti superiore alla superficie determinata⁴ con i controlli in loco.

Misure connesse alla superficie, esclusa la Misura 13	
Differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata	Modalità di calcolo dell'aiuto
- Inferiore o uguale a 2 ha e inferiore o uguale al 3% della superficie determinata	Nessuna riduzione (per l'anno di domanda)..
- Superiore a 2 ha o superiore al 3% della superficie determinata; e - Inferiore o uguale 20% della superficie determinata	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di due volte la differenza constatata (per l'anno di domanda).
- Superiore al 20% della superficie determinata; e - Inferiore o uguale al 50% della superficie determinata	Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture per l'anno di domanda..
- Superiore al 50% della superficie determinata	Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture(per l'anno di domanda). Inoltre si applica una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

[Per il calcolo delle percentuali: (sup. dichiarata - sup. determinata)/ sup. determinata]

Misura 13	
Differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata	Modalità di calcolo dell'aiuto
- Inferiore o uguale a 2 ha e inferiore o uguale al 3% della superficie determinata	Nessuna riduzione (per l'anno di domanda).
- Superiore a 2 ha o superiore al 3% della superficie determinata; e - Inferiore o uguale 10% della superficie determinata	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di 1,5 volte la differenza constatata (per l'anno di domanda). Nel caso si tratti della prima infrazione del beneficiario rispetto alla norma in questione, la sanzione così calcolata è ridotta del 50%. Se il beneficiario ripete l'infrazione in un anno successivo, è applicata la sanzione intera per entrambi gli anni.
- Superiore al 10% della superficie determinata;	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di 1,5 volte la differenza constatata (per l'anno di domanda, e per eventuale precedente infrazione a cui era stato applicata la sanzione ridotta al 50%).

[Per il calcolo delle percentuali: (sup. dichiarata - sup. determinata)/ sup. determinata]

NOTA BENE:

³ Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 17 "principi generali":

1. Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture: a) le superfici dichiarate ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito delle del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico di superficie; b) le superfici che danno diritto al pagamento ridistributivo; c) le superfici che danno diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori; d) le superfici dichiarate per misure di sostegno accoppiato facoltativo; e) un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o di misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso tasso di aiuto; f) le superfici dichiarate nella rubrica "altri usi".

Ai fini della lettera e) del primo comma, per quanto riguarda le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se gli importi sono decrescenti, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

2. Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.

⁴ Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 2 "definizioni":

(...) «superficie determinata»: a) nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero dei diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario oppure b) nell'ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco.

Durante la verifica degli impegni specifici si potrebbero riscontrare casi di SOVRADICHIARAZIONE, per esempio nei casi seguenti:

M10.1.3: adiacenza ad appezzamenti coltivati

M10.1.4: sulle superfici richieste a premio nell'azione 1 NON è ammesso il pascolamento di animali, nemmeno dopo l'ultimo sfalcio (cfr nota regine veneto prot. 48697 del 29/04/2016. Pertanto, qualora si riscontri il pascolamento, tali superfici vanno considerate come sovradichiarazione.

Ai soli fini pratici, nel "Riepilogo INFRAZIONI riscontrate" della Relazione di controllo del manuale si distinguono le seguenti due voci, che sono da ricondursi entrambe alla presente infrazione RC005 Dichiarazione delle superfici ai fini della misura del sostegno (sovradichiarazione superfici):

- **Sovradichiarazione superfici (riscontrate durante controlli impegni specifici, ZONA CAMPIONE AGEA):** in questo caso la sovradichiarazione riguarda le domande estratte "in Zona Campione Agea", per le quali la competenza per tale verifica è in capo ad AGEA; riportare eventuali infrazioni riscontrate nella relazione di controllo/checklist, dettagliando le particelle con superficie in sovradichiarazione.

- **Eleggibilità superfici (da compilare solo FUORI ZONA CAMPIONE AGEA):** riguarda le domande estratte "Fuori Zona Campione Agea" per le quali la competenza per tale verifica è in capo ai SUA. Riportare eventuali infrazioni riscontrate nella relazione di controllo/checklist, dettagliando le particelle con superficie in sovradichiarazione. Eseguire nell'apposito Elenco di Lavorazione GIS, le lavorazioni GIS modificando l'uso del suolo delle particelle in infrazione in coerenza con quanto riscontrato in campo.

Operatività per inserimento in applicativo degli esiti relativi alla sovradichiarazione di superfici (RC005): al fine del corretto calcolo della riduzione/sanzione prevista in caso di sovradichiarazione riscontrata in controllo in loco risulta necessario implementare nell'applicativo informatico PSR istruttoria (Passo 10- Istruttoria di Pagamento) i valori di superficie accertata (ovvero quella effettivamente misurata attraverso le metodiche previste dal manuale e riportata nella relazione di controllo/check list).

Tracciare sempre l'irregolarità riscontrata nel RIEPILOGO INFRAZIONI della relazione di controllo. Il dettaglio di quanto rilevato deve essere riportato nell'elenco degli INTERVENTI/UTILIZZI stampato con le modalità descritte nel capitolo "Checklist" del presente manuale di ciascuna delle misure.

RC009 - Dichiarazione del numero di animali ai fini della misura del sostegno (sovradichiarazione animali)

Il beneficiario non deve commettere sovra dichiarazione del numero di animali. Si configura una sovra dichiarazione qualora il numero di animali per razza risulti superiore al numero di animali accertati con i controlli amministrativi e in loco.

Differenza tra animali dichiarati e animali accertati	Modalità di calcolo dell'aiuto
- Inferiore o uguale a 3 animali, o Inferiore o uguale al 10% degli animali accertati	Importo a cui il beneficiario ha diritto per l'anno di domanda, ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di animali dichiarati per i quali è accertata l'inadempienza e il numero di animali accertati
- Superiore a 3 animali e superiore al 10% degli animali accertati; e - Inferiore o uguale al 20% degli animali accertati	Importo a cui il beneficiario ha diritto per l'anno di domanda, ridotto di 2 volte la percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di animali dichiarati per i quali è accertata l'inadempienza e il numero di animali accertati
- Superiore a 3 animali e superiore al 20% degli animali accertati; - Inferiore o uguale al 50% degli animali accertati;	Non è concesso alcun aiuto (per l'anno di domanda).
- Superiore a 3 animali e superiore al 50% degli animali accertati	Non è concesso alcun aiuto (per l'anno di domanda). Inoltre si applica una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali determinati

[Per il calcolo delle percentuali: (n. animali dichiarati - n. animali accertati)/ n. animali accertati]

NOTA BENE:

Durante la verifica degli impegni specifici si potrebbero riscontrare casi di SOVRADICHIARAZIONE, per esempio nei casi seguenti:

M10.1.7: impegni relativi alla conservazione oppure sostituzioni effettuate oltre 180 giorni dall'evento.

Tracciare sempre l'irregolarità riscontrata nel RIEPILOGO INFRAZIONI della relazione di controllo. Il dettaglio di quanto rilevato deve essere riportato nell'elenco degli INTERVENTI/UTILIZZI stampato con le modalità descritte nel capitolo "Checklist" del presente manuale di ciascuna delle misure.

NORME COGENTI

RC014 Attività agricola/minima

I beneficiari dell'aiuto devono svolgere un'attività agricola come definita dall'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche. In particolare, i beneficiari devono svolgere un'attività minima che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (tolto e devono svolgere un'attività minima).

La Circolare dell'AGEA prot. ACIU.2015.425 del 29.09.2015 definisce i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ovvero senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

I criteri comunicati dall'Italia alla commissione europea sono i seguenti:

A	B	C	D
Tipo di superficie agricola	Criterio utilizzato (articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 639/2014)	Descrizione del criterio	Motivo della scelta
Superfici seminabili	Caratteristiche della superficie agricola (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) n. 639/2014)	Possibilità di accedere per lo svolgimento dell'attività agricola ordinaria. La copertura della superficie è tale da non costituire potenziale innesco di incendi e vi è una limitata presenza di erbe infestanti pluriennali	In caso contrario non sarebbe stata effettuata alcuna attività annuale
Prati permanenti	Caratteristiche della superficie agricola (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) n. 639/2014)	Possibilità di accedere per lo svolgimento dell'attività agricola ordinaria. La copertura della superficie è tale da non costituire potenziale innesco di incendi e vi è una limitata presenza di erbe infestanti pluriennali e il cotico erboso non presenta sovra o sottosfruttamento	In caso contrario non sarebbe stata effettuata alcuna attività annuale o si è verificato uno sfruttamento non corretto del pascolo
Colture permanenti	Caratteristiche della superficie agricola (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) n. 639/2014)	La copertura della superficie è tale da non costituire potenziale innesco di incendi e vi è una limitata presenza di erbe infestanti pluriennali e le colture presentano un equilibrato sviluppo vegetativo	In caso contrario non sarebbe stata effettuata alcuna attività annuale e la superficie non è in uno stato idoneo alla coltivazione senza l'intervento di mezzi non ordinari (potatura di riforma)
Pascolo magro	Svolgimento di attività annuali o biennali per giustificati motivi ambientali (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 639/2014)	Superfici a pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate	Su queste superfici non è possibile altra attività agricola se non un turno di pascolo

Il beneficiario deve svolgere "attività agricola" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c, del REG UE n. 1307/2013, almeno attraverso: giunta regionale Allegato A al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 11/102 Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste - il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui di cui al decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014; o -lo svolgimento di un'attività agricola minima di cui al decreto MIPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015. Effetti dell'inadempienza Il mancato svolgimento dell'attività agricola

minima ai sensi della citata normativa nazionale è considerata come un'assenza della baseline determinata dall'art. 4 del Reg UE n. 1307/2015. Poiché l'aiuto è riferito a impegni che vanno oltre tale baseline, non si ritiene applicabile la riduzione dell'aiuto secondo criteri di gravità, entità, durata e ripetizione. Bensì si ritengono non ammissibili all'aiuto le superfici su cui non sia stata svolta almeno l'attività minima; pertanto, in caso di mancato svolgimento di attività minima, è revocato l'aiuto per tali superfici per l'anno di domanda.

Le superfici per le quali viene riscontrato il mancato rispetto dell'attività agricola/minima devono essere riportate in dettaglio nella checklist eleggibilità superfici.

Tracciare sempre l'irregolarità riscontrata nel RIEPILOGO INFRAZIONI della relazione di controllo. Il dettaglio di quanto rilevato deve essere riportato nell'elenco degli INTERVENTI/UTILIZZI stampato con le modalità descritte nel capitolo "Checklist" del presente manuale di ciascuna delle misure

RC016 - RC020 Requisiti minimi in materia di fertilizzanti (FER)

NOTA BENE: Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla DGRV 1835/2016 e s.m.i. e al manuale controlli condizionalità approvato per l'anno di campagna.

Il controllo deve essere attuato su tutta la superficie oggetto di impegno.

Tracciare sempre l'irregolarità riscontrata nel RIEPILOGO INFRAZIONI della relazione di controllo e riportare nelle singole checklist di controllo per ogni intervento.

	M10.1.1	M10.1.2	M10.1.3	M10.1.4	M10.1.7	M11.1.1 M11.2.1	M13
RMFER	SI	SI	SI	SI	NON PREVISTO	SI	NON PREVISTO
RMFIT	NON PREVISTO	SI	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	SI	NON PREVISTO

Per definire la posizione aziendale si riportano le seguenti definizioni **Definizioni** (articolo 2, All A, DGRV 1835/2016):

- **“consistenza dell'allevamento”**: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;
- **“effluenti di allevamento”**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i residui di alimenti zootecnici, perdite di abbeverata, acqua di veicolazione delle deiezioni, nonché i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;
- **“stallatico”**: ai sensi dell'art. 3, punto 20, del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;
- **“liquami”**: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
 - 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, anche derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'**Allegato 1 alla DGR 1835/16** - Trattamenti degli effluenti di allevamento;
 - 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiera. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII del presente Programma d'azione;
- **letami**: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati, se provenienti da attività di allevamento:
 - le lettiera esauste di allevamenti avicunicoli;
 - le deiezioni di avicunicoli non mescolate a lettiera rese palabili dai processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno che all'esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;

- le frazioni palabili da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato 1;
- i letami, i liquami e/o materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.
- il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost - SMC), di cui alla lettera ff).
- **"fertilizzante azotato"**: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:
 - 1) gli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del d.lgs. n. 152 del 2006;
 - 2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari;
 - 3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e in particolare quelli inclusi negli allegati 1 "Concimi" e 2 "Ammendanti" se con un titolo in azoto superiore all'1%, nonché quelli inclusi nell'allegato 3 "Correttivi", derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo.
- **"sottoprodotti di origine animale - SOA"**: materiali utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché in conformità alle Linee Guida Regionali che recepiscono le disposizioni approvate nell'accordo 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome
- **"azoto disponibile al campo"**: azoto contenuto negli effluenti d'allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio;
- **"efficienza fertilizzante degli effluenti d'allevamento"**: il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo;
- **"Massima Applicazione Standard (MAS)"**: dose massima di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola, come individuata nell'**Allegato 2a (alla DGR 1835/16)**;
- **"utilizzo agronomica"**: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, ~~acque reflue di cui alla lettera f), e digestato~~, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute;
- **"fertirrigazione"**: l'applicazione al suolo effettuata con coltura in atto mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione; l'addizione controllata alle acque irrigue può comprendere quote di liquame e/o della frazione liquida del digestato. La fertirrigazione può essere effettuata anche mediante l'abbinamento dell'adacquamento con quote di fertilizzanti idrosolubili;
- **"residui dell'attività agroalimentare"**: i residui di produzione individuati nell'Allegato IX al DM 25/2/2016, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- **"stoccaggio"**: deposito di effluenti e delle acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui alla DGRV 1835/2016;
- **"accumuli di letami"**: depositi temporanei di letami, effettuati in prossimità ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione, nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite dall'articolo 11 dell'Allegato a alla DGRV 1835/2016;
- **"trattamento"**: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, biomasse vegetali e acque reflue, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
- **piccole aziende agroalimentari**: aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero - caseari, vitivinicoli e ortofrutticolo, che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.

- “**digestione anaerobica**” (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
- “**digestato**”: materiale derivante esclusivamente dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all’articolo 14, comma 1 del presente provvedimento, da sole e o in miscela tra loro;
- “**digestato agrozootecnico**”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:
 - 1) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 2) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del DM 25/02/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
 - 3) effluenti di allevamento;
 - 4) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.
- “**digestato agroindustriale**”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:
 - 1) acque reflue;
 - 2) residui dell’attività agroalimentare;
 - 3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
 - 4) sottoprodotti di origine animale;
 - 5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agrozootecnico.
- “**impianto di digestione anaerobica**”: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell’impianto funzionali al processo di digestione e di utilizzazione agronomica del digestato, o di sue frazioni successivamente trattate, nonché alla gestione del biogas prodotto;
- “**impianto aziendale**”: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola azienda agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 14, comma 1 provenienti dall’attività svolta dall’azienda medesima
- “**impianto interaziendale**”: impianto di digestione anaerobica, diverso dall’impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui alle precedenti lettere u) e v), provenienti esclusivamente da aziende agricole o imprese agroindustriali associate o consorziate con il soggetto che ha la proprietà o la gestione dell’impianto o che abbiano stipulato con il soggetto medesimo apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;
- “**destinatario**”: l’azienda agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente provvedimento destinate all’utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità;
- “**area aziendale omogenea**”: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, dati meteorologici, tecniche colturali, rese colturali, e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
- “**codice di buona pratica agricola**” (**CBPA**): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.102 del 4 maggio 1999;
- “**allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti**”: ai fini della presente disciplina di utilizzazione agronomica, si intendono le strutture di stoccaggio già in esercizio alla data dell’entrata in vigore della DGR 2495 del 7.8.2006 (bur 5 settembre 2006, n. 78);
- “**piccoli allevamenti di tipo familiare - PAF**”: insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo;
- “**corsi d’acqua superficiali**”: rete dei corpi idrici individuata ai sensi del D.lgs 152/2006 , per i quali viene condotto da parte dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAV) il monitoraggio dello

stato delle acque superficiali. I corpi idrici sono quelli indicati dagli elaborati dei piani di gestione dell'Autorità di Bacino del fiume Po e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali comunicati al sistema europeo WISE, ai sensi del DM 25/2/2016 del MATTM del 17 luglio 2009

- **“compost esausto da fungicoltura** (spent mushroom compost - SMC)”: substrato di coltura reimpiegato dopo la coltivazione dei funghi, solo se proveniente dal compostaggio esclusivamente di letami e/o sottoprodotti delle coltivazioni vegetali.
- **“correttivi da materiali biologici”**: correttivi ai sensi del d.lgs n. 75 del 2010 contenuti nell'Allegato 3 "Correttivi".
- **“fanghi”**: fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, e dalle disposizioni regionali di recepimento
- **“Zona Ordinaria”**: tutto il territorio regionale non designato vulnerabile ai nitrati di origine agricola ai sensi della direttiva 91/676/CEE
- **“Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti”** (PUA): documento aggiornato annualmente, contenente le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell'azoto, finalizzato alla verifica preventiva di MAS, efficienza minima d'uso degli effluenti di allevamento e del corretto carico di azoto zootecnico per unità di superficie
- **“golena aperta”**: aree di pertinenza fluviale, non separate funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario, non risultando - in tal caso - i fertilizzanti azotati oggetto di spandimento separati fisicamente dal corso d'acqua adiacente
- **“argine”**: opera longitudinale rilevata rispetto al piano campagna, con funzione di contenimento delle acque di piena e, pertanto, di protezione della piana alluvionale dalle inondazioni. I corsi d'acqua di maggiori dimensioni possono prevedere la presenza di più serie di argini (argini secondari), dove il più esterno dei quali - il più elevato - prende il nome di argine maestro. Il suolo golenale si situa tra l'argine maestro e il corso d'acqua.

Come già precedentemente riportato, per definire la posizione aziendale occorre individuare i diversi ruoli (che possono anche coincidere):

- a) agricoltore/azienda agricola **UTILIZZATORE**, che utilizza effluenti zootecnici sui terreni della propria azienda, derivanti dal proprio allevamento o acquistati da allevamenti terzi
- b) agricoltore/azienda agricola **PRODUTTORE**, che produce effluenti zootecnici attraverso la propria attività di allevamento

ASSERVIMENTO DEI TERRENI (Atto di assenso): pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi al fine di rispettare i limiti imposti dalla normativa.

CARATTERISTICHE AZIENDALI

	Caratteristiche aziendali
FER04	L'azienda possiede solamente piccoli allevamenti familiari (PAF)
FER03	L'azienda possiede allevamenti (NO PAF)
FER05	Indicare tipologia animali presenti in azienda (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, ecc....):
FER20	L'azienda produce effluenti zootecnici/digestati (SI se presente allevamento, anche PAF)
FER21	L'azienda cede parte o tutti gli effluenti zootecnici/digestati prodotti
FER23	L'azienda utilizza effluenti zootecnici (anche se in assenza di animali)
FER24	L'azienda acquisisce (o fa uso di) degli effluenti zootecnici/digestati
FER76	Presenza di provvedimenti di divieti di spargimento (emanato dalla Provincia) (se SI, allora FER26 o FER27 = NO)
FER15	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1 : meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato. NON necessita di comunicazione e di PUA
FER16	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2 : da 1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato. NON necessita di comunicazione e di PUA (fatto salvo comuni eccedentari)
FER17	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3 : da 3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato
FER18	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4 : più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato
FER19	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 5 : allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 152/2006 (>di 40000 posti pollame, > di 2000 posti suini da produzione, > di 750 posti scrofe) o dell'articolo 18 della DGR n. 2495/2006 (allevamento con più di 500 UBA)

FER04 L'azienda possiede solamente piccoli allevamenti familiari (PAF)

Piccoli allevamenti familiari (PAF), ai sensi del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente, n. 134 del 21.04.2008: insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.) con un massimo di 5 t di peso vivo.

SI: l'azienda possiede solamente un allevamento con queste caratteristiche

NO: l'azienda NON possiede un allevamento con queste caratteristiche

NA: --

NC: --

FER03 L'azienda possiede allevamenti (NO PAF)

SI: l'azienda possiede un allevamento diverso dal PAF

NO: l'azienda NON possiede un allevamento

NA: --

NC: --

FER05 Indicare tipologia animali presenti in azienda (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, ecc....):

Riportare le tipologie di animali presenti, sia che si tratti di allevamento che di PAF.

FER20 L'azienda produce effluenti zootecnici/ digestati (SI se presente allevamento, anche PAF)

SI: l'azienda produce effluenti zootecnici/digestati in presenza di allevamento o di PAF
NO: l'azienda NON produce zootecnici/digestati, essendo priva di allevamenti (FER04 E FER03=NO)
NA: --
NC: --

FER21 L'azienda cede parte o tutti gli effluenti zootecnici/ digestati prodotti

SI: l'azienda dichiara di cedere PARTE o TUTTI gli effluenti zootecnici/ digestati prodotti
NO: l'azienda dichiara di NON cedere PARTE o TUTTI gli effluenti zootecnici/ digestati prodotti
NA: in azienda non sono presenti allevamenti (FER04 E FER03=NO)
NC: --

FER23 L'azienda utilizza effluenti zootecnici/digestati (anche se in assenza di animali)

SI: l'azienda utilizza effluenti zootecnici/digestati, derivanti dal proprio allevamento o acquistati all'esterno, oppure attraverso la concessione dei terreni in asservimento (atti di assenso)
NO: l'azienda NON utilizza effluenti zootecnici/digestati
NA: --
NC: --

FER24 L'azienda acquisisce (o fa uso di) effluenti zootecnici/digestati (non autoprodotti)

SI: l'azienda dichiara di acquistare effluenti zootecnici/ digestati
NO: l'azienda dichiara di NON acquistare effluenti zootecnici/ digestati
NA: l'azienda non utilizza effluenti zootecnici/digestati (FER23=NO)
NC: --

Note: in comunicazione sono riportati gli estremi del/dei soggetti che ricevono gli effluenti zootecnici/digestati

FER76 Presenza di provvedimenti di divieto di spargimento

SI: l'azienda è oggetto di provvedimento di "divieto di spargimento" emanato dall'Ente Provincia e da altri Enti (es. Comuni, Arpav,.....) in qualità di autorità competente
NO: l'azienda NON è oggetto di provvedimento di "divieto di spargimento" emanato dall'Ente Provincia
NA: --
NC: non è possibile verificare la presenza di un provvedimento di "divieto di spargimento" emanato dall'Ente Provincia

NOTA BENE: in caso di riscontro del suddetto provvedimento, la ditta non può effettuare attività di spandimento ed è tenuta a provvedere alla realizzazione/adequamento degli impianti di stoccaggio, nonché alla gestione dell'effluente zootecnico/ digestato, secondo le prescrizioni impartite dalla Provincia.

Ai fini del controllo di Condizionalità, è utile verificare con la Provincia competente la presenza e la validità del provvedimento, per configurare una infrazione agli obblighi di stoccaggio, che può consistere nella totale assenza dell'impianto (FER26=NO) o nella sua inadeguatezza (FER27=NO).

FER15	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1: meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato. NON necessita di comunicazione e di PUA.
FER16	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2: 1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato. NON necessita di comunicazione e di PUA (fatto salvo comuni eccedentari).
FER17	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3: 3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato
FER18	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4: più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato
FER19	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 5: allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.lgs. 152/2006 (>di 40000 posti pollame, > di 2000 posti suini da produzione, > di 750 posti scrofe) o dell'articolo 18 della DGR n. 2495/2006 (allevamento con più di 500 UBA bovine)

SI: dal confronto del quantitativo di azoto prodotto/utilizzato, l'azienda appartiene alla classe dimensionale indicata. (considerare anche il **CASO PARTICOLARE** di cui alla DGRV n. 2217/2008, All. A, art 1.1.3, descritto nella parte degli Obblighi amministrativi).

NO: dal confronto del quantitativo di azoto prodotto/utilizzato, l'azienda NON appartiene alla classe dimensionale indicata

NA: --

NC: --

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

	A) Obblighi amministrativi	SI	NO	NA	NC
FER74	Presenza della COMUNICAZIONE per le classi 2, 3, 4 e 5				--
FER14	Presenza del PUA : nel caso di utilizzo di quantitativi previsti dalla classe 3 - 4 - 5				--

Tabella - PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE E PREDISPOSIZIONE PUA in ZVN

CLASSE	Quantità di Azoto / prodotta e/o utilizzata (Kg/anno)	COMUNICAZIONE		PUA	
		ZO	ZVN	ZO	ZVN
1	Minore o uguale a 1000	esonero	esonero	esonero	esonero
2	Da 1001 a 3000	esonero	SI	esonero	esonero
3	Da 3001 a 6000	SI	SI	esonero	SI
4	Maggiore di 6000	SI	SI	Esonero	SI
5	Aziende soggette a IPPC - AIA	SI	SI	SI	SI
	-Aziende con bovini > 500 UBA	SI	SI	SI	SI

SI: l'azienda possiede - è stata presentata la documentazione prevista (Comunicazione / PUA)

NO: l'azienda NON possiede - non è stata presentata la documentazione prevista (Comunicazione / PUA).

Importante - valutazione infrazione per mancato aggiornamento.

L'infrazione riguarda la presenza della Comunicazione / PUA ma deve essere valutata anche l'eventuale infrazione relativa all'aggiornamento.

Le variazioni relativamente a tipologia, quantità e caratteristiche degli effluenti, dei terreni destinati all'applicazione, devono essere tempestivamente comunicate dall'azienda alla Provincia (cfr DGRV 1835/2016, All. A, art.24).

Considerato che la comunicazione ha validità quinquennale, il tecnico è tenuto in prima analisi a verificare se la situazione riscontrata è stabile in un periodo di tempo determinato oppure se il cambiamento è temporaneo.

Allo stesso tempo il tecnico deve effettuare le opportune valutazioni sulle ricadute del mancato aggiornamento in termini di ulteriori impegni ai sensi della normativa sui nitrati, come ad esempio l'aumento dell'azoto prodotto/utilizzato con cambio della classe dimensionale, della necessità di acquisire ulteriori superfici per lo spandimento, della capacità di stoccaggio.

L'azienda che ad esempio non ha provveduto all'aggiornamento in un contesto di diminuzione del rapporto azoto/ettaro prodotto o utilizzato, non incorrerà in una infrazione e potrà essere consigliata di provvedere all'aggiornamento della comunicazione qualora ritenga di mantenere nel tempo la nuova conformazione aziendale.

Pertanto, solo se valutati correttamente gli effetti dell'inosservanza alla disposizione del corretto e tempestivo aggiornamento, potrà essere possibile configurare una eventuale situazione di inadempienza.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in ragione della classe dimensionale (fatta salva 10.1.4), oppure l'azienda ne è esonerata dalla presentazione, oppure rientra nei termini stabiliti per la presentazione

NC: --

Note - COMUNICAZIONE NITRATI (DGRV 1835/2016, All. A, art. 24)

I soggetti che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici di allevamento, materiali assimilati a liquami e letami, digestato, sono tenuti a presentare la **comunicazione** alla Provincia in cui ha sede l'allevamento ovvero, se solo utilizzatori, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento.

- Per le aziende ricadenti in ZVN, la Comunicazione deve essere presentata:
 - a) dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016
 - b) con compilazione del PUA, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016;
 - c) con compilazione del PUA, secondo le modalità definite all'allegato IV, Parte A del DM 25/2/2016, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno e dalle aziende soggette alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di
 - IPPC.
 - d) dalle piccole aziende agroalimentari. **Sono esonerate** dall'obbligo di effettuare la Comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1.000 kg di azoto al campo da liquami e materiali ad essi assimilati.

La comunicazione deve essere trasmessa alla Provincia per via telematica tramite (PEC) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica. Con la DGRV n. 293 del 14/03/2017, è stato infatti disposto lo svincolo dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), della Comunicazioni Nitrati. Rimane in vigore l'obbligo di inoltrare al SUAP, delle comunicazioni Nitrati in fase di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

La comunicazione ha validità massima quinquennale, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati all'applicazione.

La comunicazione valida è l'ultima in ordine cronologico presente nell'applicativo A 58 WEB Nitrati. Contattare la Provincia in caso di dubbi sul documento di riferimento.

PUA (DGRV 1835/2016, art. 24)

Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto annualmente in via preventiva e ha lo scopo di individuare modalità e quantitativi di effluenti zootecnici (e assimilati)/digestati dei quali si intende effettuare l'utilizzazione agronomica e i quantitativi di azoto che possono essere utilizzati sui terreni oggetto di fertilizzazione azotata, coerentemente con i limiti di apporto azotato per ettaro, ai sensi del DM 25.2.2016 (art. 40), nel rispetto del limite MAS per coltura. IL PUA elaborato dalle aziende deve fornire gli elementi per formulare un giudizio di congruità delle fertilizzazioni che si intendono effettuare in funzione della coltura, del tipo di zona (ZVN o ZO) e delle modalità di fertilizzazione.

Il PUA deve essere compilato, confermato telematicamente, stampato e conservato in azienda per eventuali controlli da parte degli Enti competenti.

Scadenza PUA

Scadenza predisposizione e conferma su A58WEB: indicativamente **30 giugno di ogni anno** (DDR n.43/2013), salvo proroghe o diverse indicazioni.

	A) Obblighi amministrativi	SI	NO	NA	NC
FER80	PRESENZA DEL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI gestito informaticamente sul Portale PIAVE (solo aziende con SAU in ZVN => 14,8 ha oppure con obbligo di PUA per ZO e ZVN, con più di 3000 kg di azoto/ha)				--

FER 80 Presenza del REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI (casi previsti)
--

Aziende con SAU >=14,8 ha in ZVN	Aziende con PUA	Obbligo registro	Superfici da inserire nel registro
SI	NO	SI	Solo superficie in ZVN
SI	SI	SI	Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN
NO	SI	SI	Solo superficie del PUA
NO	NO	NO	---

SI: al momento del controllo l'azienda con obbligo amministrativo del registro di concimazione ai sensi del decreto regionale 17/2012 (**solo aziende con SAU in ZVN => 14,8 ha oppure con obbligo di PUA per superfici miste ZO e ZVN**) possiede il REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI, tenendo conto dei seguenti termini come da DDR n. 56/2013:

- dal 10 luglio salvo proroghe, l'azienda deve aprire il registro;
- al 16 dicembre, salvo proroghe, il registro deve essere chiuso cioè già completato con la registrazione di tutti gli interventi di fertilizzazione. La chiusura del Registro informatizzato sul Portale regionale PIAVE, è definita dallo stato "Confermato" (come ripreso dalla DGRV di condizionalità n. 494 del 28.04.2017)

Requisito per l'apertura del registro delle concimazioni è la "validazione" dei Piano di Utilizzo contenuti nei fascicoli aziendali, al momento della presentazione della Domanda Unica di pagamento (DU), ordinariamente recapitata da parte dei produttori all'Organismo pagatore regionale (AVEPA) entro il 15 maggio di ogni anno, come stabilito dalle disposizioni regolamentari della PAC.

NO: l'azienda che ha l'obbligo amministrativo del registro di concimazione NON possiede il REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI secondo le scadenze sopra descritte, (sia per i terreni in propria conduzione, sia per i terreni che ha acquisito in asservimento), oppure NON ha provveduto alla registrazione degli interventi nei tempi stabiliti.

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in quanto non ricade nelle condizioni previste dal decreto regionale 17/2012.

NC: non è possibile verificare la redazione del registro, ove previsto, perché il controllo in loco è stato attuato prima delle scadenze previste. **ATTENZIONE ALLA SCADENZA!!!**

APPUNTO PER LE AZIENDE CON OBBLIGO DEL REGISTRO

Per tutti i controlli effettuati prima del termine stabilito per la chiusura del registro (15 dicembre), è necessario verificare successivamente al controllo la chiusura del registro sul portale PIAVE, allo stato di "CONFERMATO".

Nel caso il registro non sia completo o non chiuso nel rispetto dei tempi previsti, il controllo precedentemente favorevole (FER80=NC) diventerà non favorevole (FER80=NO).

Note - REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI (DGRV 1835/2016, art. 25)

Con il decreto del Dirigente della direzione agro ambiente n. 17 del 24/02/2012 è stata individuata in 14,8 ettari di SAU la superficie corrispondente ad una applicazione media della quantità annua di 3000 kg di azoto limitatamente alle superficie ricadenti in ZVN.

Di conseguenza, sono tenuti alla compilazione del registro delle concimazioni tutti gli agricoltori che utilizzano fertilizzanti azotati su una superficie in conduzione pari o superiore a 14,8 ha di SAU in ZVN indipendentemente dal tipo di fertilizzante azotato e dal fatto che l'azienda effettui o meno la distribuzione di effluenti di allevamento.

Sono inoltre tenuti alla compilazione del registro delle concimazioni tutti gli agricoltori soggetti all'obbligo di predisposizione del PUA. In questo caso la registrazione va effettuata per i terreni indicati nel PUA, in quanto oggetto di spandimento, sia che ricadano in ZVN, sia che ricadano in Zona Ordinaria (ZO), a prescindere dall'entità della SAU interessata all'applicazione dei fertilizzanti azotati e dalla quantità di azoto distribuito.

La superficie oggetto di applicazione dei fertilizzanti azotati riportati nel registro delle concimazioni potrà dunque essere anche minore di 14,8 ha in ZVN.

Per le superfici aziendali in conduzione ricadenti in zona ordinaria non indicate nel PUA e quindi non interessate da utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, non è altresì obbligatoria l'annotazione nel registro degli interventi di fertilizzazione azotata.

Il registro delle concimazioni costituisce il resoconto conclusivo della gestione annuale della fertilizzazione effettuata dagli agricoltori sulle superfici interessate in ciascun anno solare. Ne consegue che viene richiesto obbligatoriamente, a consuntivo del medesimo anno solare, il suo completamento con l'indicazione di tutti gli elementi di dettaglio concernenti le fertilizzazioni effettuate.

Le informazioni relative alla SAU aziendale in ZVN sono ricavabili dal report INFO AGGIUNTIVE, mentre la verifica del PUA è effettuata con l'ausilio dell'applicativo A58 WEB Nitrati.

Il soggetto che effettua l'intervento di spandimento è tenuto a riportare sul proprio registro:

- i dati relativi agli effluenti utilizzati, sia per i terreni in propria conduzione, sia per i terreni che ha acquisito in asservimento;
- i dati relativi alla fertilizzazione con i concimi chimici, solo per le superfici in conduzione diretta;
- devono essere registrate anche le concimazioni con concimi fogliari a base di azoto.

Nel registro devono essere annotati gli interventi di fertilizzazione effettuati con il "digestato" (DGRV 1835/2016, art.17),

Scadenze (Decreto regionale n. 56/2013)

APERTURA REGISTRO.

- **10 luglio** di ogni anno (salvo proroghe): scadenza entro la quale le aziende agricole tenute all'adempimento di, predisposizione del Registro delle concimazioni.

La data potrebbe essere modificata da successivi provvedimenti regionali.

CHIUSURA REGISTRO.

- **15 dicembre** di ogni anno (salvo proroghe): termine ultimo per il completamento della registrazione degli interventi di fertilizzazione azotata effettuati nel corso dell'anno solare;

- **30 novembre** dell'anno solare cui si riferiscono le fertilizzazioni: termine per il completamento delle registrazioni definitive degli interventi per i terreni acquisiti in asservimento, comunicando all'agricoltore che ha concesso i terreni le necessarie informazioni, tramite utilizzo del software

regionale, oppure - se registrate con altre modalità - tramite informativa di cui è possibile fornire documentazione.

AGGIORNAMENTO REGISTRO

- registrazione **entro 30 giorni** da ogni intervento di concimazione successivamente alla validazione del Piano colturale (DGRV 1835/2016, All. A, art. 25)

Non è necessario disporre in azienda della stampa del registro annuale qualora sia stato compilato e definitivamente confermato a fine anno con l'applicativo software regionale sul Portale PIAVE (decreto n. 30/2013).

OBBLIGHI RELATIVI AGLI STOCCAGGI

B) Obblighi relativi agli stoccaggi	
FER26	Presenza degli impianti di stoccaggio dedicati al tipo di effluente
FER27	Adeguatezza degli impianti di stoccaggio alla realtà aziendale in relazione alla produzione di effluente e al periodo di autonomia da garantire
FER28	Rispetto delle condizioni di funzionalità dell'impianto (no tracimazioni, no perdite, no percolazione)

FER26 Presenza degli impianti di stoccaggio dedicati al tipo di effluente

SI: in relazione al tipo di effluente/digestato prodotto sono presenti gli impianti di stoccaggio previsti per la tipologia di effluente prodotto dall'allevamento

NO: in relazione al tipo di effluente/digestato prodotto NON sono presenti gli impianti di stoccaggio previsti.

GENERA INFRAZIONE

NA: la tipologia di allevamento riscontrata (PAF, 1000 zvn, 3000 zo, brado-semibrado) non prevede la presenza di impianti di stoccaggio (esempio caso particolare PAF) oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio dell'effluente /digestato prodotto.

NC: --

FER27 Adeguatezza degli impianti di stoccaggio alla realtà aziendale in relazione alla produzione di effluenti e al periodo di autonomia da garantire

SI: in relazione alla produzione di effluenti/digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto con la realtà aziendale, gli impianti di stoccaggio presenti sono adeguati al superamento del periodo di divieto di spandimento

NO: in relazione alla produzione di effluenti/digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto la realtà aziendale, gli impianti di stoccaggio presenti NON sono adeguati al superamento del periodo di divieto di spandimento

GENERA INFRAZIONE

NA: la tipologia di allevamento riscontrata (PAF, 1000 zvn, 3000 zo, brado-semibrado) non prevede la necessità di impianti di stoccaggio (FER26=NA), oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio dell'effluente/digestato prodotto (FER26=NA), oppure è stata riscontrata la totale assenza degli impianti (FER26=NO)

NC: in relazione alla produzione di effluente/digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto con la realtà aziendale, NON è possibile definire l'adeguatezza degli impianti di stoccaggio presenti (esempio: vasche interrate), in assenza di comunicazione ovvero in assenza di informazioni complete relative all'allevamento.

NOTA BENE: dovranno essere riportate nel campo note le valutazioni (misurazioni, calcoli, ...) attuate sugli stoccaggi al fine di definirne l'adeguatezza. Eventuale documentazione progettuale raccolta andrà inserita nel fascicolo di controllo.

FER28 Rispetto delle condizioni di funzionalità dell'impianto di stoccaggio (no tracimazioni, no perdite, no percolazione)

SI: in relazione al tipo di effluente/digestato gli impianti di stoccaggio NON presentano evidenti fenomeni di percolazione, perdite, tracimazione

NO: in relazione al tipo di effluente/digestato gli impianti di stoccaggio presentano evidenti fenomeni di percolazione, perdite, tracimazione

GENERA INFRAZIONE

NA: la tipologia di allevamento riscontrata non prevede la necessità di impianti di stoccaggio (FER26=NA), oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio dell'effluente/digestato prodotto (FER26=NA), oppure è stata riscontrata la totale assenza degli impianti (FER26=NO)

NC: --

Note - STOCCAGGI (DGRV 1835/2016, art. 9-10-12-22)

I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento /digestato devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacità sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

Stoccaggio dei materiali palabili (DGRV 1835/2016, art. 9-10)

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su **platea impermeabilizzata**, avente una portata sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. La platea deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici e deve essere dotata di una pendenza minima dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle acque di lavaggio.

La capacità di stoccaggio calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in **90 giorni**.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.

Calcolo della superficie della platea (DGRV 1835/2016, Allegato 5)

La superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere calcolata in funzione della densità e del tipo del materiale stoccato. In relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in mc al fine di ottenere la superficie in mq della platea:

Valori indicativi delle altezze funzionali al calcolo della superficie delle platee dotate di cordolo		
Altezza in metri	Tipo di stoccaggio per palabile	Materiale stoccato
2	Platea	letame
2	Platea	lettieri esauste degli allevamenti cunicoli
2	Platea	lettieri esauste degli allevamenti avicoli
2,5	Platea	deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione
1,5	Platea	frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami, per le frazioni solide derivanti da separazione di digestati e per le sostanze vegetali naturali non pericolose di provenienza agricola o da industrie connesse
1	Platea	fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico
1,5	Platea	letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio e per i compost non appartenenti alla categoria dei fertilizzanti commerciali
3,5 e oltre	Platea	Materiali palabili, risultanti dai processi di essiccazione con sostanza secca maggiore del 65%; per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento verticali, senza limiti di altezza.

0,60	Zona a permanente	lettiera	Letame di allevamento bovino
0,15	Zona a permanente avicunicoli	lettiera di	Lettiera di avicunicoli
0,30	Zona a permanente	lettiera	Altre specie

Il valore dei suddetti parametri può essere aumentato del 50% nel caso di stoccaggio in concimaie coperte e aperte, e raddoppiato nel caso di concimaie coperte e chiuse nonché nel caso dello stoccaggio delle frazioni palabili risultanti da trattamento termico (sola essiccazione) e/o meccanico di liquami e digestati.

Devono in ogni caso essere messi in atto gli idonei apprestamenti strutturali e gli accorgimenti gestionali necessari ad evitare tracimazioni di materiali e la dispersione dei percolati all'esterno dei depositi di raccolta e delle condotte di convogliamento.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (non inferiore a 90 giorni).

Sono considerate utili ai fine del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della **lettiera permanente**, purché siano impermeabilizzate alla base, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette “**fosse profonde**” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m per i bovini, 0,15 m per gli avicoli, 0,30 per altre specie.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Stoccaggio dei materiali non palabili (DGRV 1835/2016, art. 9-12)

LIQUAMI E ASSIMILATI	Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotto in giorni	
	120	180
Zone Non Vulnerabili (Zone Ordinarie)		
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini	X	
allevamenti bovini da carne	X	
allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
Zone Vulnerabili		
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini *	X	
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini		X
allevamenti bovini da carne		X
allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
* terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini		
Zone Vulnerabili – Zone Ordinarie		
Piccoli allevamenti familiari	Disposizioni articolo 13, comma 1	
Allevamenti < 3.000 kg N prodotto	Disposizioni articolo 13, comma 2	

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole.

Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).

In ogni caso, è necessaria la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente. Le dimensioni delle **vasche** non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 cm.

Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna. Nel caso dei contenitori in terra (**lagoni**) il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto in materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia può essere effettuato, avallato dalla relazione tecnica asseverata da parte del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 metri.

Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura.

E' vietata la realizzazione di nuovi lagoni, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra ed anche nel caso che le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.

È ammessa la realizzazione di **serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico**, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione dei liquami ivi contenuti in caso di rotture accidentale. In particolare occorre prevedere:

- la dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantiscano sempre un terrapieno di 30/50 cm;
- realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante;
- impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta;
- recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica;
- individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi di carico/scarico del materiale non palabile;
- periodiche verifiche sulla tenuta del contenitore, in base alle specifiche tecniche e alla tempistica fornite dalla ditta costruttrice.

Tutte le informazioni di cui sopra costituiscono parte integrante della Comunicazione.

Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini, e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali per non meno del 20% della SAU che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.

La capacità di stoccaggio, non deve essere inferiore a quella del liquame prodotto in 180 giorni negli altri casi. Ricadono, limitatamente alle ZVN, in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due vasche, non comunicanti, della capacità corrispondente a:

- **60 giorni di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicapri;**
- **90 giorni di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti diversi da quelli sopraindicati.**

Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo.

Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume del materiale prodotto in 120 giorni.

I nuovi allevamenti corrispondono a nuovi insediamenti produttivi e non a nuove ditte che effettuino attività di allevamento nell'ambito di insediamenti già esistenti, purché le consistenze complessive dei capi allevati da tali nuove ditte non superino la consistenza dell'insediamento già esistente.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Tabella DGRV 1835/2015, All. A, art. 12

	Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotti in giorni	
	120	180
Zone non vulnerabili (zone ordinarie)		
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri	x	
Allevamenti bovini da carne	x	
Allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		x
Zone vulnerabili		
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri*	x	
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri		x
Allevamenti bovini da carne		x
Allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
Zone vulnerabili - Zone ordinarie		
Piccoli allevamenti familiari	Disposizioni art.13, comma 1	
Allevamenti < 3.000 kg N prodotto	Disposizioni art.13, comma 2	

*terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno - vernini

NOTA BENE: fatti salvi i casi particolari lo stoccaggio deve essere presente, nei modi e nelle forme indicate, anche se l'azienda NON produce effluente/ digestato ma utilizza effluenti/ digestato prodotti da terzi, qualora venga effettuato un periodo di stoccaggio dall'azienda ricevente.

Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto =< 1,000 kg/anno (DGRV 1835/2016, All. A, art. 13)

Nell'ambito della tipologia di "piccoli allevamenti di tipo familiare (PAF)" (FER04=SI) e in tutti i casi di allevamento di animali entro il limite di 1,000 kg di azoto al campo relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, valgono i seguenti casi particolari:

- 1) Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile"
- 2) rispetto delle disposizioni igienico sanitarie previste a livello locale dal Comune o dalla Provincia relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri gestionali delle strutture di stoccaggio aziendali, nonché:

- gli effluenti prodotti dagli animali allevati devono essere stoccati in strutture o apprestamenti - stabili o temporanei - la cui collocazione garantisca la netta ed adeguata separazione degli effluenti stessi da siti ove si svolgono fasi di produzione, manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari o di prodotti alimentari trasformati, nonché dai siti residenziali;
- le strutture destinate allo stoccaggio non devono costituire fonte di pericolo per la salute umana e animale e devono garantire l'assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee.

Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per l'allevamento del bestiame allo stato brado o semibrado (art. 235 del regio Decreto n. 1265/1934).

Per allevamento allo stato **semibrado** deve essere intesa una modalità di allevamento che preveda (Cfr. Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 134 del 21.04.2008):

- la permanenza all'aperto degli animali per l'intera fase di allevamento, su superfici appositamente adibite a pascolo, normalmente delimitate da recinzioni permanenti o temporanee;
- l'assenza di stabulazione in strutture confinate permanenti, delle quali è possibile la fruizione limitatamente alla sola fase di prelievo delle produzioni (latte, lana, uova, ...);
- la somministrazione di alimenti, nella misura del soddisfacimento completo o parziale dei fabbisogni, essendo le condizioni di permanenza dell'animale sempre insufficienti ad un approvvigionamento autonomo;
- la selezione delle razze, la sorveglianza e vaccinazione dei capi e la loro cura in caso di necessità.

NOTA BENE: la verifica deve essere effettuata sui dati indicati nella comunicazione, ove presente, che deve essere confrontata con la realtà riscontrata in loco.

Ad esempio:

- nel caso in cui nell'applicativo Nitrati si rilevi la presenza della segnalazione "*I volumi ed i periodi di stoccaggio indicati per gli effluenti palabili e non palabili, sono incongruenti con i volumi indicati nelle strutture di stoccaggio*" e nel corso del controllo viene confermata l'assenza o l'inadeguatezza degli impianti, si dovrà procedere con l'applicazione dell'infrazione;
- nel caso in cui nell'applicativo Nitrati si rilevi la presenza della segnalazione "*I volumi ed i periodi di stoccaggio indicati per gli effluenti palabili e non palabili, sono incongruenti con i volumi indicati nelle strutture di stoccaggio*" ma, nel corso del controllo si rilevi la presenza o l'adeguatezza degli impianti, NON si dovrà procedere con l'applicazione dell'infrazione;
- nel caso in cui invece non si rilevi la presenza della segnalazione su indicata e nel corso del controllo venga riscontrata l'assenza o l'inadeguatezza degli impianti, si dovrà procedere comunque con l'applicazione dell'infrazione.
- In particolare, la verifica dell'adeguatezza degli impianti di stoccaggio, a partire dalle informazioni ricavate dalla comunicazione, ove presente, dovrà essere confrontata con la situazione rilevata in loco.

Eventuali elaborati tecnici e progettuali, presenti in azienda, potranno fornire un utile supporto nella verifica dell'adeguatezza degli impianti di stoccaggio.

Si consiglia comunque di contattare la Provincia competente per ulteriori e più precise valutazioni del caso riscontrato.

OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI

C) Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti	
FER32	Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile (pari a 170 Kg/ha/anno)
FER82	Rispetto dei massimali di azoto per singole colture - MAS per tutte le aziende con o senza obbligo del registro di concimazione
FER83	Indicare la documentazione verificata per il MAS (registro o altra documentazione)

FER32 Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile (pari a 340 170 kg/ha/anno)

SI: dal confronto della comunicazione ovvero, per le aziende esonerate dall'obbligo di presentazione della Comunicazione dal confronto della realtà aziendale (allegato B3), ne deriva che l'azienda rispetta il massimale previsto di azoto/ettaro dovuto a effluenti / digestato distribuiti.

Non sono considerate ai fini del rispetto del carico di azoto, le superfici scoperte destinate al pascolo degli animali allo stato semibrado, qualora si ricada nella fattispecie del "piccolo allevamento di tipo familiare" (cfr. DDR n. 134/ 2008).

NO: dal confronto della comunicazione ovvero, per le aziende esonerate dall'obbligo di presentazione della Comunicazione dal confronto della realtà aziendale (allegato A5 B3), ne deriva che l'azienda NON rispetta il massimale previsto di azoto/ettaro dovuto a effluenti / digestato distribuiti.

GENERA INFRAZIONE

NA: l'azienda non utilizza effluenti zootecnici/digestato (FER23=NO) ovvero l'utilizzo di effluenti/digestati riguarda superfici non oggetto di impegno

NC: l'azienda dichiara di cedere/acquistare parte o tutti gli effluenti/digestato ma al momento del controllo la documentazione presente non è sufficiente a garantire il rispetto dei massimali oppure i terreni destinati all'utilizzazione agronomica presenti in comunicazione non sono sufficienti a garantire il rispetto dei massimali (esempio atti di assenso scaduti).

FER82 Rispetto dei massimali di azoto per singole colture - MAS per tutte le aziende con o senza obbligo di registro concimazione

La quantità di fertilizzante (chimico, organico, inorganico, zootecnico, digestato) non deve essere superiore a quanto previsto per le singole colture in relazione alle diverse sotto aree, dalla Tabella 1 - Apporti massimi di azoto (MAS) della DGRV n. 1835/2016 (Allegato B4).

SI: dal confronto del registro delle concimazioni ovvero dal confronto della realtà aziendale e della documentazione presente ne deriva che l'azienda rispetta la corretta applicazione dei fertilizzanti e dei massimali previsti

NO: dal confronto del registro delle concimazioni ovvero dal confronto della realtà aziendale e della documentazione presente ne deriva che l'azienda NON rispetta la corretta applicazione dei fertilizzanti e dei i massimali previsti

GENERA INFRAZIONE

NA: l'azienda non utilizza fertilizzanti (ne chimici ne organici ne inorganico ne zootenici) su nessuna delle colture effettuate: acquisire dichiarazione ! ovvero l'utilizzo di effluenti/digestati riguarda superfici non oggetto di impegno

NC: vedi le seguenti casistiche:

- **Azienda con obbligo del registro delle concimazioni:** al momento del controllo rientra nei termini stabiliti per la chiusura (15 dicembre, salvo proroghe), non ha chiuso il Registro sul Portale PIAVE. Pertanto non è possibile procedere con la verifica del rispetto della corretta applicazione

dei fertilizzanti e dei massimali previsti.

Il tecnico verificherà il registro allo stato di “Confermato” dopo la data di chiusura prevista.

- **Azienda che NON ha l’obbligo del registro:** l’azienda non ha completato le operazioni di fertilizzazione su nessuna coltura o dalla verifica della documentazione presente/ dal confronto con la realtà aziendale, non è possibile procedere con la verifica del rispetto della corretta applicazione dei fertilizzanti e dei massimali previsti per singola coltura.

Entro il 31 dicembre dell’anno del controllo, dovrà essere acquisito un registro delle concimazioni predisposto per il controllo.

In presenza di un registro di concimazione tenuto ai fini della domande PSR, lo stesso può essere utilizzato per effettuare le verifiche.

In assenza di un registro dovrà essere richiesta all’azienda eventuale documentazione relativa all’acquisto dei concimi, spandimento di effluenti, integrandola con le opportune informazioni relative alle colture ed alle superfici sulle quali sono stati utilizzati.

Per l’azienda senza l’obbligo del registro che si avvale della compilazione informatizzata su Portale PIAVE, il tecnico dovrà verificare lo stato di “confermato” dopo la data di chiusura stabilita (15 dicembre, salvo proroghe).

Nel caso di altra tipologia di registro, è necessario calcolare il corretto apporto per singola coltura (Allegato B4) e, nel caso si riscontrasse il mancato rispetto dei massimali, il flag con valore “NC” dovrà essere sostituito con valore “NO”, rilevando l’infrazione.

FER83	Indicare la documentazione verificata per il MAS (registro o altra documentazione)
--------------	---

Indicare se il MAS è stato verificato con i dati del registro delle concimazioni od eventualmente attraverso altra documentazione riscontrata in azienda.

OBBLIGHI AGRONOMICI

D) Obblighi agronomici	
FER92	Rispetto degli obblighi e dei divieti previsti, escluso FER30 cumuli temporanei (se NO indicare una delle tipologie sotto riportate)
FER34	Rispetto dei divieti temporali in relazione al tipo di effluente
FER36	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici, concimi azotati e ammendanti organici: - 5 m distanza dalle sponde di corsi d'acqua superficiali per effluenti palabili; - 10 m distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali per effluenti non palabili; - 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide per effluenti palabili; - 30 m distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, corpi idrici ricadenti nelle zone umide per effluenti non palabili
FER37	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici, concimi azotati e ammendanti organici su terreni con pendenza superiore al 10%
FER38	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici su aree non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale
FER39	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; per gli effluenti non palabili rispetto del divieto nei terreni di golena aperta ossia di aree di pertinenza fluviale senza la presenza di un argine secondario, nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi (tenuto conto della fascia di rispetto di almeno 10 m);
FER40	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici su terreni gelati o innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o saturi d'acqua
FER41	Rispetto del divieto per effluenti zootecnici non palabili in orticoltura (su coltura presente), su colture da frutto se la distribuzione provoca contatto con la parte aerea delle piante, su colture foraggere (nelle tre settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento) e/o nei casi in cui i liquami possano entrare in contatto con i prodotti destinati al consumo umano ^z
FER42	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici su terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari o sottoprodotti di vinificazione
FER70	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici nelle aree SIC e ZPS per gli habitat 6110, 6170, 6210, 6230, 7140, 7230, 7210 e 7220 e divieto in assenza di VINCA per gli habitat 6410, 6420, 6430, 6510 e 6520; nelle aree di cava
FER71	Rispetto del divieto di utilizzo di effluenti zootecnici nelle aree di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio; rispetto del divieto di utilizzo per effluenti non palabili nei terreni distanti meno di 200 m dalle opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi, sorgenti) destinate al consumo umano o di acquedotto privato di pubblico interesse
FER72	Rispetto del divieto di utilizzo per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati e per una fascia di almeno 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di almeno 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali (per effluenti non palabili). Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno) le suddette distanze vengono dimezzate.
FER30	Rispetto delle modalità di realizzazione e gestione degli accumuli temporanei presenti

ATTENZIONE: ai fini delle distanze da rispettare, dal 2017 per corsi d'acqua si intendono i **CORPI IDRICI** monitorati ai fini della qualità delle acque, di cui al **DDR n.16/2016 (DGRV 1835, art. 2 - Definizioni)**

SI: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, compresi i terreni concessi in asservimento con atti di assenso) e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione degli effluenti, di ammendanti e di fertilizzanti chimici è avvenuta in modo corretto.

NO: in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, compresi i terreni concessi in asservimento con atti di assenso) e della situazione rilevata al

momento del controllo, l'utilizzazione degli effluenti di ammendanti e di fertilizzanti chimici NON è avvenuta in modo corretto.

NOTA - Habitat

1) Vige il divieto di utilizzo in alcuni habitat: vedi INFO AGGIUNTIVE colonna "DIVIETO UTILIZZO EFFLUENTI"

2) Vige l'utilizzo con VINCA in alcuni habitat: vedi INFO AGGIUNTIVE colonna "UTILIZZO EFFLUENTI CON VINCA"

Nel quadro "Allegati" dell'applicativo regionale nitrati, potrà essere verificata la presenza della relazione VINCA ed il parere rilasciato dalla Provincia.

GENERA INFRAZIONE!

NA: in azienda NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'obbligo/divieto oggetto di verifica (esempio: assenza terreni in pendenza per aziende in pianura - FER37) ovvero l'utilizzo di effluenti/digestati riguarda superfici non oggetto di impegno oppure il controllo è avvenuto al di fuori del periodo di divieto temporale (FER34)

NC: in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'obbligo/divieto agronomico (esempio: presenza terreni in pendenza ma impossibilità di verificare l'utilizzo agronomico degli effluenti ovvero impossibilità di determinare la pendenza delle superfici FER37)

ATTENZIONE: Il "Rispetto del divieto di utilizzo in prossimità di corsi d'acqua (5 m distanza dalle sponde di corsi d'acqua non significativi, 10 m distanza dalle sponde di corsi d'acqua significativi per effluenti palabili; 10 m distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali per effluenti non palabili)" deve essere valutato anche nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA1 (RC020).

TABELLA DIVIETI STAGIONALI DI SPANDIMENTO PER TIPO DI FERTILIZZANTE E TIPO DI ZONA

ZONA ORDINARIA		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Acque reflue	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Letami e assimilati		Nessun divieto*
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010		Nessun divieto*
Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca \geq 20%		Nessun divieto*
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale \leq 2,5%		Nessun divieto*

*previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli 4 e 5.

ZONA VULNERABILE		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) – in presenza di presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –**	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

RC024 - RC028 Requisiti minimi in materia di fitosanitari (FIT)

NOTA BENE: per quanto non espressamente previsto si rimanda al manuale controlli condizionalità approvato per l'anno di campagna.

Il controllo deve essere attuato su tutta la superficie oggetto di impegno.

Tracciare sempre l'irregolarità riscontrata nel RIEPILOGO INFRAZIONI della relazione di controllo e riportare nelle singole checklist di controllo per ogni intervento.

	M10.1.1	M10.1.2	M10.1.3	M10.1.4	M10.1.7	M11.1.1 M11.2.1	M13
RMFER	SI	SI	SI	SI	NON PREVISTO	SI	NON PREVISTO
RMFIT	NON PREVISTO	SI	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	SI	NON PREVISTO

Utilizzatore professionale (art. 3 Dlgs 150/2012): persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;

Certificato di abilitazione "patentino" (art. 9 Dlgs 150/2012): a decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo. I criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni sono riportati all' ALL.1- Parte C del PAN.

La "regolazione" è cosa diversa dal "controllo funzionale": per "regolazione" (anche comunemente detta "taratura") s'intende l'adattamento delle modalità di utilizzo di una macchina irroratrice, precedentemente sottoposta a controllo funzionale, alle specifiche realtà colturali aziendali. Il PAN prevede che gli utilizzatori professionali effettuino la regolazione per proprio conto, sulla base di un'adeguata formazione ricevuta (punto A.3.6 del PAN). In sostanza, mentre il controllo funzionale viene effettuato da centri specializzati riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome, per la regolazione sarà necessario che siano gli operatori stessi a provvedere all'adeguamento sulla base delle condizioni di impiego specifiche legate alle colture da trattare. Una regolazione o taratura strumentale dell'irroratrice può essere eseguita presso i centri prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova), in via volontaria (punto A.3.7 del PAN). Tale operazione è da considerarsi sostitutiva della regolazione effettuata direttamente dall'agricoltore.

RC024 Controllo funzionale delle attrezzature

Sottoporre la macchina irroratrice al controllo funzionale, oltre ad essere un **obbligo previsto** dalla normativa comunitaria e nazionale sull'uso sostenibile per i prodotti fitosanitari, è necessario per mettere a punto il suo stato di efficienza. Ciò consente di ottimizzare la distribuzione del prodotto fitosanitario con evidenti vantaggi sia economici, conseguenti alla minore quantità di prodotto utilizzato, sia ambientali. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015 (che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE).

Sono esonerate dai controlli funzionali periodici, ai sensi del paragrafo A.3.4 del P.A.N., le seguenti attrezzature:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

Il controllo funzionale e la regolazione strumentale vengono dimostrati attraverso la presenza dell'attestato di funzionalità della macchina irroratrice.

L'attestato di funzionalità riporta i seguenti dati: numero e data di emissione, tipologia, marca, modello numero di telaio/ serie dell'attrezzatura, nominativo del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell'azienda, partita IVA o codice fiscale), firma del tecnico che ha eseguito il controllo, dati identificativi del centro prova.

Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, riconosciuti validi su tutto il territorio nazionale (realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi).


Entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo (ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive).

L'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data (ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE).

Ai fini dell'assolvimento dell'impegno, fino al 26 novembre 2016, è valida la verifica funzionale.

Successivamente a tale data, OLTRE AL CONTROLLO FUNZIONALE PERIODICO, gli utilizzatori professionali dovranno effettuare la TARATURA (regolazione) delle stesse attrezzature.

Figura 1: Schema sull'intervallo dei controlli funzionali delle attrezzature



SI: è presente l'attestazione della verifica di funzionalità e di taratura per l'attrezzatura propria impiegata in azienda oppure l'attrezzatura ha meno di 5 anni.

NO: NON sono presenti l'attestazione della verifica di funzionalità e di taratura per l'attrezzatura di proprietà impiegata in azienda

GENERA INFRAZIONE!

ATTENZIONE: genera infrazione anche per PAN!

NA: l'azienda si avvale di contoterzisti/persone terze per la distribuzione dei prodotti fitosanitari oppure dispone solo di attrezzature esonerate dai controlli funzionali periodici

NC: non previsto

RI: la medesima irregolarità è stata riscontrata anche in uno dei 4 anni precedenti

GENERA RIPETIZIONE DELL'INFRAZIONE!

RC025 Rispetto degli obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.

SI: dal confronto in loco e dalla documentazione presente in azienda (bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...) ne deriva che l'azienda rispetta gli obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria

NO: dal confronto in loco e dalla documentazione presente in azienda (bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...) ne deriva che l'azienda NON rispetta gli obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria

GENERA INFRAZIONE!

NA: la distribuzione dei prodotti fitosanitari viene attuata dal contoterzista/persona terza

NC: non previsto

RI: la medesima irregolarità è stata riscontrata anche in uno dei 4 anni precedenti

GENERA RIPETIZIONE DELL'INFRAZIONE!

RC026 Possesso di certificato di abilitazione alla vendita per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari
--

Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza."

SI: il titolare dell'azienda possiede, ed è in corso di validità, il patentino / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

NO: il titolare dell'azienda NON possiede oppure NON è in corso di validità il patentino / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e non è presente la delega nel caso in cui l'utilizzatore professionale non coincida col titolare dell'azienda.

GENERA INFRAZIONE!

ATTENZIONE: genera infrazione anche per PAN!!

NA: l'azienda non ha effettuato trattamenti

NC: non previsto

RI: la medesima irregolarità è stata riscontrata anche in uno dei 4 anni precedenti

GENERA RIPETIZIONE DELL'INFRAZIONE!

NOTA BENE: Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una **delega** scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. In questa situazione, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato. Il registro dei trattamenti viene conservato presso l'azienda, sotto la responsabilità del titolare, anche qualora sia stata prevista delega per la compilazione e sottoscrizione del registro.

Il soggetto terzo potrà essere delegato al ritiro del prodotto acquistato dal titolare dell'azienda, all'utilizzo, allo stoccaggio del prodotto. In quest'ultimo caso dovrà essere l'unica persona in possesso delle chiavi del sito di stoccaggio.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle autorizzazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari. Sulla scheda A del registro dovranno essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

Delega a terzi per la gestione dei prodotti fitosanitari

Ricordiamo che a decorrere dal 26/11/2015 è obbligatorio il possesso del patentino/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo per qualsiasi P.F. detenuto, acquistato, utilizzato.

Nel caso di gestione dei P.F. in assenza di patentino, è necessario sottoscrivere una delega con uno dei soggetti individuati dalla nota regionale prot. 115368 del 23.03.2016.

La delega / contratto d'appalto, deve essere presente secondo lo schema proposto dalla nota regionale e deve sempre essere sottoscritta da entrambe le parti.

Per contoterzista con il quale può essere stipulata una delega, si intende anche l'azienda agricola che esercita regolarmente l'attività connessa di contoterzismo.

Le casistiche per le quali è necessaria una delega sulla base di tale documento, sono le seguenti:

1) Punto 1.1.3 *“Il titolare conferisce ad un dipendente/coadiuvante/partecipe familiare, il titolo che lo legittima..”*

E' prevista la possibilità di delegare una o più delle figure descritte e operanti in azienda.

2) Punto 1.1.4 *“Il titolare dell'azienda agricola può conferire ad un familiare, che non opera stabilmente nell'azienda agricola...il titolo che lo legittima..”*.

Prevede la possibilità di delegare un familiare esterno all'attività dell'azienda agricola.

3) Punto 1.2.2 *“Il titolare dell'azienda agricola appalta al contoterzista (vedi P.A.N., punto A.1.15, secondo capoverso) un servizio che prevede l'acquisto del prodotto e l'effettuazione dei trattamenti”*

Prevede la possibilità di delegare o meglio, stipulare con un contoterzista, un “contratto d'appalto” per un servizio che comprende la fatturazione sia dell'esecuzione del trattamento che del prodotto fitosanitario utilizzato in azienda.

4) Punto 1.2.3 *“Il titolare dell'impresa agricola, non in possesso dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, mediante contratto di appalto incarica un contoterzista per l'esecuzione dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, nonché delle operazioni di smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti”*

Prevede la possibilità di stipulare con un contoterzista, un “contratto d'appalto” per l'esecuzione dei servizi indicati, prevedendo la possibilità di immagazzinare i P.F. presso l'azienda agricola o presso il contoterzista.

Non è invece necessaria una delega, nel caso descritto al punto 1.2.1 *“Il titolare dell'azienda agricola o suo delegato: dipendente/coadiuvante/partecipe familiare) acquista (o, nel caso di delegato, ritira) i prodotti fitosanitari e il contoterzista utilizza il prodotto”*

In questo caso l'azienda agricola possiede il patentino e provvede in proprio all'acquisto, al ritiro, allo stoccaggio ed affida al contoterzista la sola esecuzione del trattamento.

Quest'ultimo rilascia la scheda E oppure sottoscrive l'esecuzione del trattamento sulla scheda B del registro.

Altre casistiche presenti nella nota riguardano:

- Punto 1.3 *“Delega del socio alla cooperativa”*. Si rimanda al dettaglio presente nella nota.

- Punto 1.4 *“Utilizzo di prodotti fitosanitari per altri (es. azienda confinante)”*

E' previsto che due aziende, entrambe in possesso di patentino, si possano scambiare manodopera e servizi, secondo gli usi (art. 2139 del Codice Civile).

Tale attività, riguardo l'esecuzione di trattamenti fitosanitari, può essere svolta con la propria attrezzatura o utilizzando quella dell'azienda alla quale si presta il servizio.

RC027 Rispetto delle disposizioni previste per lo stoccaggio sicuro dei fitosanitari

Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari (ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 - adozione del PAN Fitofarmaci, Punto VI.I - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari)

Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo:
 - non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

Materiali per limitare gli sversamenti

Il sito di stoccaggio può essere presente in azienda ma sotto la responsabilità di un soggetto delegato, nel caso di assenza del patentino/certificato da parte del titolare dell'azienda ed in particolare dopo il 26/11/2015.

In tal caso il sito deve essere accessibile unicamente alla persona delegata in possesso del patentino/certificato. Al controllo dovrà essere richiesta la presenza del delegato.

SI: in azienda è presente un luogo dedicato allo stoccaggio dei prodotti che possiede le caratteristiche previste

NO: in azienda NON è presente un luogo dedicato allo stoccaggio dei prodotti ovvero il luogo dedicato NON possiede le caratteristiche previste

GENERA INFRAZIONE!

NA: l'azienda non è tenuta a disporre di un sito di stoccaggio per le seguenti motivazioni:

- **SERVIZIO FORNITO DAL CONTOTERZISTA (PAN)**, mediante contratto d'appalto, con acquisto e detenzione del prodotto da parte del terzista che esegue il trattamento. Deve essere verificata la presenza della **fattura** di esecuzione dell'operazione con indicazione del prodotto usato e della sua quantità * (P.A.N. A.1.15, nota Regione prot. 115368/2016, punto 1.2,2), nonché del **Contratto d'appalto privato** di cui all'Allegato 2 della stessa nota.

- **SITO PRESSO CONTOTERZISTA**, acquisto del prodotto da parte del titolare dell'azienda con delega all'utilizzo e allo stoccaggio al **contoterzista** in possesso del patentino/certificato. Deve essere verificata la **presenza della DELEGA** (vedi B0926) che prevede anche la gestione del sito di stoccaggio collocato presso il contoterzista delegato.

Qualora sussistono le condizioni temporali e logistiche necessarie, la verifica della presenza e conformità del sito di stoccaggio prosegue presso l'azienda delegata.

*La fattura del terzista potrà essere esibita anche successivamente alla verifica in loco e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del controllo.

Sarà cura del tecnico incaricato del controllo annotare l'informazione mancante e verificare l'avvenuta trasmissione del documento.

NC: non previsto

RI: la medesima irregolarità è stata riscontrata anche in uno dei 4 anni precedenti

GENERA RIPETIZIONE DELL'INFRAZIONE!

RC028 Rispetto delle prescrizioni d'uso nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Al fine di proteggere le acque superficiali dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di una idonea fascia di rispetto non trattata lungo i corpi idrici.

La prima verifica da attuarsi è la presenza di corpi idrici in azienda ovvero di corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati con decreto della direzione agroambiente n. 34 del 23 aprile 2014 (confronto report infoaggiuntive).+ corsi d'acqua

CAMPIONAMENTO DEL REGISTRO

La verifica delle prescrizioni di utilizzo può essere attuata su parte del registro dei trattamenti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- *la verifica dovrà riguardare ogni scheda presente in ragione degli impieghi aziendali;*
- *la verifica dovrà riguardare tutte le colture presenti in azienda (esempio diverse schede B);*
- *la verifica dovrà riguardare una singola varietà nel caso siano state compilate diverse schede B per la stessa tipologia colturale (es. melo Stark, melo Golden, melo Granny);*
- *la verifica, poste le premesse (per ogni scheda e per ogni coltura), dovrà riguardare le prime nove righe e le ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni.*

Le pagine oggetto di verifica dovranno essere datate e sottoscritte dal tecnico incaricato del controllo, che dovrà riportare come motivazione della verifica la frase "controlli impegni specifici (anno)".

Rimane fatta salva la facoltà, da parte del tecnico incaricato del controllo, di procedere con la verifica di tutti i trattamenti presenti sul registro.

Aumento del campione da sottoporre a controllo: nel caso sia rilevata una infrazione in una scheda B relativa ad una delle varietà della stessa specie (es. melo Stark selezionato per il campione sulle tre varietà di melo presenti), il controllo dovrà essere esteso a tutta la coltura.

Casi particolari: nel caso in cui si riscontri un registro dei trattamenti compilato in ragione degli appezzamenti/lotti presenti (esempio una o più schede B per la stessa coltura e/o la stessa varietà), dovrà essere valutato da parte del tecnico il metodo di verifica da adottare considerando anche la possibilità di estenderlo a tutti gli appezzamenti.

DOVRANNO ESSERE VERIFICATE TUTTE LE TIPOLOGIE DI REGISTRI PRESENTI, COMPRESI QUELLI DELLE AZIENDE BIOLOGICHE!

Dopo aver campionato il registro, si confrontano i prodotti fitosanitari impiegati con le etichette disponibili al fine di verificare se è prevista una distanza di impiego dai corpi idrici o da altri punti sensibili (riscontrabili in azienda!).

Il controllo è da attuarsi con riferimento all'utilizzo dei prodotti impiegati in azienda.

BANCHE DATI

A supporto del controllo, è necessario utilizzare le etichette dei prodotti ricavabili dalla banca dati ufficiale per i P.F. del Ministero della Salute, al link:

http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

oppure accedendo al portale:

www.salute.gov.it/ al percorso: Temi e professioni/Alimenti/Prodotti fitosanitari/Banca Dati/Consulta la banca dati.

Ad integrazione per altre informazioni sulle etichette, è possibile consultare la banca dati del Ministero dell'Agricoltura al link:

www.sian.it/fitovis/

oppure accedendo al portale SIAN:

www.sian.it/ al percorso: Servizi/Consultazione/MIPAF/Banca dati fitofarmaci.

Le informazioni presenti nelle due banche dati possono non essere perfettamente allineate ed in caso di dubbio è necessario eseguire la consultazione di entrambe ed eventualmente confrontarsi con il proprio referente di condizionalità.

La sede centrale dispone inoltre di due accessi alla BDF - Banca dati fitosanitari alla quale è possibile accedere per il tramite dell'ufficio condizionalità.

Il controllo delle prescrizioni di utilizzo dovrà essere fatto con riferimento all'etichetta in vigore al momento dell'esecuzione del trattamento.

Fasce di rispetto

La prescrizione eventualmente presente, riguarda il rispetto di fasce non trattate in vicinanza di corpi idrici, corsi d'acqua o altri organismi non bersaglio.

Il controllo si svolge innanzitutto confrontando le superfici del piano colturale con quelle delle schede B del registro dei trattamenti, in relazione alle superfici con presenza di **corpi idrici o corsi d'acqua** adiacenti alle stesse.

I Corpi idrici sono quelli classificati per la BCAA1 ai sensi del Decreto Sezione Agroambiente n. 16 del 15 marzo 2016 e sono presenti a fascicolo nel catalogo "CORPI IDRICI (AGGIORNAMENTO 2016) e scaricati nel report INFO AGGIUNTIVE alla colonna CORPI IDRICI; i Corsi d'acqua non sono presenti in un catalogo e devono essere riscontrati in campo.

Per analogia con la BCAA1, **sono esclusi dalla verifica della prescrizione**, i seguenti elementi:

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

- *Corpi idrici arginati*: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

La verifica deve constatare il rispetto del divieto di effettuare trattamenti su parte delle superfici coltivate.

Anche le indicazioni su questa prescrizione, risultano molto diversificate ed a volte non facili da controllare.

Esempio: *"Per colture arboree - per proteggere gli organismi acquatici prevedere sempre il trattamento dell'ultima fila dall'esterno verso l'interno e la presenza di una siepe sempreverde. In aggiunta rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:*

- 10 metri per vite";


- 20 metri per pomacee, drupacee e ornamentali.

Oppure

"Per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%"

In fase di controllo è necessario considerare le diverse indicazioni presenti nelle etichette e le misure indicate per la riduzione dell'ampiezza della fascia. Nel caso il tecnico non sia in grado di valutare correttamente l'applicazione della misura di mitigazione prevista, è necessario **raccogliere le dichiarazioni del beneficiario sulla misura adottata per ridurre l'ampiezza della fascia.**

Non sempre sono presenti in etichetta le misure di mitigazione da adottare per ridurre l'ampiezza della fascia. In tal caso, anche se adottate, le misure di mitigazione non possono essere valutate ai fini della riduzione della fascia.



SI: dal confronto tra la documentazione presente in azienda (esempio: registro dei trattamenti, etichette prodotti, fatture d'acquisto, schede colture, ...) e il controllo in loco ne deriva che l'azienda ha rispettato le prescrizioni d'uso previste

NO: dal confronto tra la documentazione presente in azienda (esempio: registro dei trattamenti, etichette prodotti, fatture d'acquisto, ...) e il controllo in loco ne deriva che l'azienda NON ha rispettato le prescrizioni d'uso previste

GENERA INFRAZIONE!

ATTENZIONE: genera infrazione al PAN!!!

NA: l'azienda non ha effettuato trattamenti ovvero l'azienda NON possiede superfici in vicinanza di corpi idrici, corsi d'acqua o luoghi sensibili

NC: non previsto

RI: la medesima irregolarità è stata riscontrata anche in uno dei 4 anni precedenti

GENERA RIPETIZIONE DELL'INFRAZIONE!

CONTROLLI: ELEGGIBILITÀ SUPERFICI

La presente sezione descrive le attività di controllo riferite alla verifica di **Eleggibilità superfici (FUORI ZONA CAMPIONE AGEA)**: riguarda pertanto le domande estratte “Fuori Zona Campione Agea” per le quali la competenza per tale verifica è in capo ai SUA.

In ogni caso si ricorda che il controllore del SUA, qualora riscontri in campo (anche su singole particelle) infrazioni rientranti in questa fattispecie (anche su singole particelle), deve sempre tracciarle in relazione di controllo/check list, indipendentemente dal fatto che la competenza sia di AGEA.

L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di orto immagini (aeree satellitari) non fornisca risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente per quanto riguarda l'ammissibilità o le dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.

I controlli vengono eseguiti su un **campione** di beneficiari estratti secondo i criteri di rischio e di casualità stabiliti.

In esito al campione assegnato, l'ufficio responsabile del controllo di eleggibilità verifica tramite fotointerpretazione e consultazione basi dati territoriali, per ciascuna particella oggetto di intervento, la coerenza tra la superficie e le colture dichiarate e l'utilizzo del suolo risultante a GIS.

L'esito del controllo di eleggibilità delle superfici va salvato nell'applicativo di gestione LPIS (Siti Client) in modo da dare evidenza del tecnico incaricato della verifica e del momento in cui viene effettuata la medesima, sia nel caso in cui non sia modificato l'uso del suolo, sia nel caso in cui si siano rese necessarie delle modifiche.

Nel caso in cui l'accertamento tramite fotointerpretazione non risulti esaustivo si dovrà procedere al controllo speditivo in azienda mediante utilizzo del GPS ed all'eventuale contraddittorio col beneficiario o rappresentante dello stesso.

In caso di controllo speditivo devono essere svolte anche le verifiche sugli impegni.

Qualora l'azienda selezionata per il controllo di eleggibilità superfici nell'ambito del PSR risulti sottoposta a controllo anche nell'ambito del regime di Domanda unica, gli esiti acquisiti relativamente alla Domanda unica sono estesi anche alla domanda PSR.

Il controllore dovrà recarsi in azienda con la seguente documentazione:

- relazione di controllo in loco;
- eventuali foto aeree a disposizione dell'agenzia;
- informazioni utili e puntuali al fine del controllo su ogni singola azienda.

Per garantire la tracciabilità e la ripercorribilità del controllo, le misurazioni effettuate devono essere riportate nella check list e/o nei relativi allegati (stampa del quadro INTERVENTI/UTILIZZI, mappette contenenti le foto aeree/satellitari) come previsto e descritto nella sezione “Checklist” del presente manuale. Nella stessa va indicato chiaramente lo strumento utilizzato.

Le misurazioni effettuate in loco, preferibilmente e possibilmente con ausilio di strumentazione GPS vanno scaricate nel sistema GIS dell'agenzia e vanno completate con la lavorazione riguardante gli usi del suolo riscontrati in campo.

Il sistema acquisisce in automatico dal GIS i dati di superficie rilevati dai poligoni compatibili ed esegue controlli di:

- Supero di richiesta nell'ambito del medesimo beneficiario sulle medesime superfici;
- Supero tra più beneficiari sulle medesime superfici;
- Controlli catastali in caso di frazionamenti o soppressioni.

In caso di non utilizzo (per giustificati motivi) dello strumento GPS, a conclusione del controllo, le superfici misurate e quindi accertate devono essere registrate nell'applicativo di gestione "Istruttoria PSR" nel passo di "Istruttoria Pagamento" in corrispondenza della relativa colonna "Superficie accertata" del "Quadro Interventi > Utilizzi".

Il calcolo della riduzione/sanzione derivante dallo scostamento calcolato a livello di ciascun gruppo di colture viene effettuato direttamente dall'applicativo informatico sulla base della superficie accertata registrata. Nell'applicativo i gruppi di colture sono individuati attraverso gli "interventi" presenti in domanda, in relazione alla percentuale di scostamento così calcolata:

Calcolo % scostamento =

$((\text{superficie impegnata} - \text{superficie determinata}) / \text{superficie determinata}) \times 100$

Dove:

superficie impegnata = quella ammessa e finanziata il primo anno e confermata dal beneficiario negli anni successivi (al netto di eventuali rinunce volontarie, cessioni ecc.)

superficie determinata = quella risultante dai controlli amministrativi (fonte: GIS Avepa) o in loco (fonte: valori riportati in colonna superficie accertata).

Esempio:

Superficie Impegnata: ha10,00

Superficie Determinata: ha 8,50

Differenza: 10,00 - 8,50 = 1,50 ha

Scostamento: $1,50 / 8,50 = 0,17647 \times 100 = 17,65\%$

Di seguito sono riportati, in via esemplificativa, alcune situazioni che potrebbero configurarsi:

	Riscontro lavorazione GIS (prima dell'uscita)	Riscontro in loco
CASO 1	Confermata	Confermato
CASO 2	Non Confermato	Confermato
CASO 3	Confermato	Non Confermato
CASO 4	Non Confermato	Non Confermato

CASO 1

Particelle con riscontro di lavorazioni a GIS ritenute corrette e CONFERMA in loco

a) Stampare i quadri: Interventi, Utilizzi e Premio Liquidabile dall'applicativo PSR ed allegare gli stessi alla relazione di controllo, della quale diventeranno parte integrante.

b) Riportare nel campo note della relazione di controllo la seguente dicitura: "ESEGUITA VERIFICA DI TUTTE LE PARTICELLE IN ALLEGATO TRAMITE SITI CLIENT (GIS) PRIMA DEL CONTROLLO IN CAMPO".

c) Se in campo tutto corrisponde ed è confermato, si aggiungerà al campo note la dicitura "DURANTE IL CONTROLLO IN CAMPO NON SONO STATE RICONTRATE DIFFORMITÀ RISPETTO ALLE VERIFICHE SVOLTE TRAMITE SITI CLIENT (GIS)".

d) Sarà quindi possibile definire l'esito della verifica "Eleggibilità superfici" che sarà FAVOREVOLE (in caso di scostamento pari a 0) o NON FAVOREVOLE (in caso di scostamento > 0).

CASO 2

Particelle ritenute da lavorare a GIS e successiva CONFERMA in loco

Si provvede alla lavorazione delle particelle interessate (uso del suolo, altre modifiche necessarie). Per gli altri aspetti operare come descritto dalla lettera a) alla lettera d) nel **CASO 1**.

CASI 3 e 4

Particelle confermate o lavorate a GIS (prima dell'uscita) ritenute corrette, e successivamente NON conferma in loco

- a) Per la parte di controllo a GIS, operare rispettivamente come per i CASI 1 o 2.
- b) Se in campo qualche elemento non corrisponde a quanto verificato a GIS si aggiungerà al campo note la dicitura "DURANTE IL CONTROLLO IN CAMPO SONO STATE RISCONTRATE DIFFORMITÀ RISPETTO ALLE VERIFICHE SVOLTE TRAMITE SITI CLIENT (GIS) INERENTI LE SEGUENTI PARTICELLE: xxx, xxx, xxx."

NOTA BENE: Specificare tutte le informazioni necessarie per gestire l'esito attraverso la lavorazione in SITI CLIENT (GIS) in base agli usi del suolo/superfici rilevate in campo)

Richiamare le norme di fotointerpretazione, con specifico riguardo all'utilizzo o meno di codici specifici o generici di utilizzo del suolo

- c) Sarà quindi possibile definire l'esito della verifica "Eleggibilità superfici" che sarà NON FAVOREVOLE (in caso di scostamento > 0).

Nel caso in cui siano già state specificate nel verbale le superfici contestate sarà comunque necessario lavorare le particelle interessate attraverso l'apposito elenco GIS predisposto per la campagna in corso.

Nel caso in cui le superfici contestate siano da computare con le lavorazioni grafiche in ufficio, sarà necessario lavorare le particelle interessate attraverso l'apposito elenco GIS predisposto per la campagna in corso. In questo caso sarà necessario INTEGRARE il precedente verbale con l'indicazione della superficie effettivamente risultante in difformità.

Nel caso in cui sia necessario eseguire un ulteriore sopralluogo in azienda a convalida delle lavorazioni con il GPS per verificare puntualmente superfici, si procederà come al punto b).

In entrambi i casi le superfici risultanti in seguito alla lavorazione a GIS verranno recepite dall'applicativo PSR al primo ricalcolo della domanda e serviranno da base per il calcolo dello scostamento e della pertinente riduzione/sanzione eventualmente spettante.

ATTIVITÀ CONCLUSIVE DEL CONTROLLO DI ELEGGIBILITÀ

Come regola generale, sia che l'esito possa definirsi favorevole che non favorevole, o che si rendano necessari ulteriori elementi in ufficio, la relazione di controllo DEVE SEMPRE ESSERE CHIUSA nella data di sopralluogo, cioè debitamente compilata e firmata in ogni sua parte sia dal tecnico incaricato del controllo che dal beneficiario ed una copia della relazione deve sempre essere rilasciata all'azienda.

CHECKLIST

Le checklist rappresentano gli strumenti a disposizione del controllore per verbalizzare nel dettaglio le risultanze dei controlli su ogni misura/sottomisura/azione: costituiscono la parte della relazione di controllo in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte e contengono in particolare le seguenti informazioni:

- i requisiti e gli impegni oggetto dei controlli in loco;
- i risultati dei controlli;
- i requisiti e gli impegni in relazione ai quali sono state rilevate infrazioni.

Tutte le informazioni rilevate nel corso del controllo devono essere riportate nelle checklist e i dati riepilogativi richiesti, devono essere registrati nella relazione di controllo.

Per ogni singolo requisito/impegno la checklist traccia le seguenti informazioni di dettaglio, partendo da quanto previsto nei singoli manuali di misura:

SI: requisito/impegno rispettato

NO: requisito/impegno NON rispettato

GENERA INFRAZIONE!!!

(nei soli casi previsti, può generare SOSPENSIONE!)

NA: requisito/impegno NON applicabile alla realtà aziendale (valido solo per i casi individuati!)

NC: requisito/impegno NON controllabile (valido solo per i casi individuati!)

RI: RIPETIZIONE, ovvero impegno non rispettato (= NO) e corrispondente impegno non rispettato anche in uno degli anni precedenti o nella precedente programmazione

SO: SOSPENSIONE, ovvero impegno non rispettato (= NO) per il quale è concessa una seconda verifica per accertare se l'inadempienza è stata sanata

A: controllo amministrativo (100% delle domande)

D: controllo documentale (ove previsto), da attuarsi anche sulla documentazione presente in azienda

L: controllo in loco (ove previsto)

TUTTE LE SUPERFICI/CAPI OGGETTO DI IMPEGNO DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI VERIFICA!!!

NEI CASI PREVISTI IL CONTROLLO DOVRÀ ESSERE ESTESO A TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE!!!

NOTA BENE: dovrà essere compilata una checklist per ogni domanda e per ogni misura/sottomisura/azione.

Prima di procedere con il controllo è necessario predisporre una stampa del quadro INTERVENTI/CAPI ALLEVATI e del quadro UTILIZZI/CAPI SPECIFICI (passo ISTRUTTORIA PAGAMENTO), PER CIASCUNO DEGLI INTERVENTI inseriti in domanda, che dovranno essere inseriti nel fascicolo di controllo (è consigliabile una stampa in formato A3).

Il quadro INTERVENTI riporta le informazioni di sintesi, mentre il quadro UTILIZZI (cliccando sul pulsante "visualizza") riporta le informazioni di dettaglio.

Nel caso in cui NON siano riscontrate infrazioni agli impegni dovrà essere barrato il campo NOTE riportando una unica dicitura "OK" (sottoscritta e datata dal tecnico incaricato del controllo).

In quest'ultimo caso NON dovranno essere compilate nella checklist le superfici oggetto di infrazione.

Altro strumento utile al controllo è l'analisi delle foto aeree/satellitari a disposizione, in relazione alla superficie oggetto di impegno. È consigliabile attuare una misurazione (area/perimetro) delle superficie e procedere alla stampa (cartacea o in formato digitale) delle "mappette", con le relative misurazioni attuate, che dovranno essere inserite nel fascicolo di controllo e "validate" durante il controllo in loco.

Nel caso in cui NON siano riscontrate infrazioni agli impegni dovrà essere riportata la dicitura "OK" (sottoscritta e datata dal tecnico incaricato del controllo).

In quest'ultimo caso NON dovranno essere compilate nella checklist le superfici oggetto di infrazione.

Nel caso in cui si riscontri il mancato rispetto degli impegni dovrà essere riportata la misurazione attuata in corrispondenza di ogni particella oggetto di infrazione il codice dell'impegno violato (sottoscritta e datata dal tecnico incaricato del controllo), nonché lo strumento impiegato per la misurazione.

NOTA BENE: dovrà essere predisposta una checklist PER CIASCUN INTERVENTO.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

L'AVEPA prevede di svolgere una attività di supervisione sull'attività di controllo attuata nelle aziende a campione. La verifica potrà prevedere direttamente la visita in azienda da parte del personale dell'Agenzia e potrà svolgersi, a discrezione, congiuntamente o successivamente al controllo in loco. Tale attività è necessaria per poter accertare che l'attività di controllo si sia svolta rispettando indicazioni e strumenti di controllo, e viene svolta in misura non inferiore al 2% delle aziende estratte a campione. Se da tali controlli si dovessero verificare incongruenze, si prevede di incrementare tale percentuale e prevedere al contempo, anche azioni correttive e formative.

Il monitoraggio prevede la continua verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo; tale verifica comporterà, oltre alle ispezioni presso le aziende, anche l'esame dei fascicoli di controllo. Sarà discrezione dell'Agenzia procedere con la verifica del 100% dei fascicoli di controllo oppure di un campione di fascicoli, che sarà definito nel corso della campagna

STRUMENTI: RELAZIONE DI CONTROLLO

RELAZIONE DI CONTROLLO PARTE GENERALE
--

CUAA	BENEFICIARIO
TRAMITE	SEDE OPERATIVA

Incaricati del controllo	Sportello

Modalità preavviso	
Tipo	
Data	
Numero	

Controllo eseguito	SI	NO*
---------------------------	----	-----

*Motivi di NON esecuzione del controllo	
	Irreperibilità dell'azienda
	Richiedente non presentatosi in convocazione
	Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE
	Controllo IMPEDITO a causa del richiedente

Persone presenti al controllo	
Identità rappresentante (nome e cognome)	
Titolarità rappresentante	
Tipo documento di identità	
Numero documento di identità	
Conferimento di incarico	
Presenza al controllo del rappresentante del CAA	

AZIENDA IN ZONA CAMPIONE AGEA	AZIENDA FUORI ZONA CAMPIONE AGEA

MISURA							
ID DOMANDA							
Controllo NON eseguito per CAUSE FORZA MAGGIORE							
Controllo IMPEDITO							
Controllo INTERROTTO							

CUAA	BENEFICIARIO

NOTE DEL CONTROLLORE:

L'esito è favorevole quando tutti i requisiti previsti sono soddisfatti. Nel caso in cui anche solo un impegno non sia rispettato l'esito del controllo è NON favorevole.

Il sostegno è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

Le percentuali si applicano all'importo ammissibile al sostegno secondo le indicazioni riportate per lo specifico impegno (es. misura, operazione, gruppo coltura), determinando il valore dell'importo della riduzione.

In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri sopra riportati si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri sopra riportati sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

L'organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata una inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione.

Nel caso di inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo di intervento) ad esso collegato secondo le tavole di concordanza del PSR, la percentuale di riduzione calcolata viene raddoppiata. La ripetizione di questo tipo di inadempienza (impegno del tipo di intervento e impegno pertinente di condizionalità collegato) determina la revoca dell'aiuto (relativo al tipo di intervento per l'anno di accertamento) e l'esclusione dal tipo di intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

- Si concorda con il richiedente la necessità di procedere ad ulteriore verifica in merito alle informazioni acquisite relative all'impegno (_____). A conclusione della verifica verrà inoltrata la relazione di controllo completa di tutte le informazioni".*
- Si concorda con il richiedente la necessità di procedere ad ulteriore sopralluogo, fissato nella data: _____*
- Altro: (specificare sinteticamente)

OSSERVAZIONI / DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

CUAA	BENEFICIARIO

Nel caso di “CONTROLLO INTERROTTO”:

la relazione di controllo viene sottoscritta dal controllore e dal beneficiario, ai soli fini di garantire la tracciabilità delle verifiche eseguite fino al momento precedente all'interruzione:

DATA	LUOGO	INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

La sottoscrizione del beneficiario o suo rappresentante attesta anche l'avvenuta consegna.

CUAA	BENEFICIARIO

RIEPILOGO INFRAZIONI riscontrate

MISURA								Effetti irregolarità
ID domanda								-
Criteri estrazione (R, C, S)								
ZONA CAMPIONE AGEA								
ZONA CAMPIONE AVEPA- SUA								
Attività minima (RC014)								Revoca superfici non rispettate
Assenza false prove (RC013)								Rifiuto/revoca integrale del sostegno
Sovradichiarazione superfici (riscontrate durante controlli impegni specifici, ZONA CAMPIONE AGEA) (RC005)								Rifiuto/revoca integrale del sostegno
Sovradichiarazione animali (RC009)								Riduzione del sostegno
Requisiti ammissibilità								Rifiuto/revoca integrale del sostegno
Impegni specifici (CHECK LIST)								Riduzione del sostegno
Requisiti minimi RMFER (FER03 - FER83) RMFIT (RC024 - RC028)								Riduzione del sostegno
Eleggibilità superfici (da compilare solo FUORI ZONA CAMPIONE AGEA) (RC005)								Riduzione del sostegno

CUAA	BENEFICIARIO

RIEPILOGO ESITO CONTROLLO**SOSPENSIONE**

Intervento 10.1.1	SI (X)
Mancata compilazione del registro web	
Mancata effettuazione dello <i>scouting</i> anticipato	
Mancata effettuazione dello <i>scouting</i> continuativo	
Mancata effettuazione del controllo limacce	

Sospensione: in caso di riscontro delle inadempienze sopraindicate il sostegno è sospeso ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 60 giorni di calendario dalla comunicazione di sospensione (va comunque rispettato il periodo di divieto previsto!). Nel caso in cui il termine ultimo cada di sabato o di giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni

MISURA							
ID domanda							
ESITO FAVOREVOLE							
ESITO FAVOREVOLE <u>NON</u>							

DATA	LUOGO	INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

--

La sottoscrizione del beneficiario o suo rappresentante attesta anche l'avvenuta consegna.

RELAZIONE DI CONTROLLO

VERIFICA REALIZZAZIONE "PRESCRIZIONI" M10.1.1

CUAA	BENEFICIARIO
TRAMITE	SEDE OPERATIVA

Realizzazione prescrizioni (M 10.1.1)	SI (X)
Compilazione del registro web	
Annotazione del registro web	
Effettuazione dello scouting anticipato	
Effettuazione dello scouting continuativo	
Controllo limacce	

RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO DI VERIFICA (M 10.1.1)

Verifica CONCLUSA	Effetti irregolarità	SI (X)
Con ESITO FAVOREVOLE	- nessuna riduzione del sostegno	
con ESITO NON FAVOREVOLE	- riduzione del sostegno	

DATA	LUOGO	INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)
		BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

La sottoscrizione del beneficiario o suo rappresentante attesta anche l'avvenuta consegna.

STRUMENTI: CHECKLIST (PARTE GENERALE)

Gli esiti dei controlli andranno poi riepilogati nella corrispondente checklist di controllo dell'impegno specifico.

REQUISITO MINIMO FERTILIZZANTI

CUAA	BENEFICIARIO

Elementi di verifica		SI	NO	NA	NC
Caratteristiche aziendali					
FER04	L'azienda possiede solamente piccoli allevamenti familiari (PAF)			--	--
FER03	L'azienda possiede allevamenti (NO PAF)			--	--
FER05	Indicare tipologia animali presenti in azienda (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, ecc....)				
FER20	L'azienda produce effluenti zootecnici/digestati (SI se presente allevamento, anche PAF)			--	--
FER21	L'azienda cede parte o tutti gli effluenti prodotti				--
FER23	L'azienda utilizza effluenti zootecnici/digestati (anche se in assenza di animali)			--	--
FER24	L'azienda procede all'acquisto degli effluenti zootecnici/digestati				--
FER15	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1 : meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato. NON necessita di comunicazione e di PUA				
FER16	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2 : da 1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato. NON necessita di comunicazione e di PUA (fatto salvo comuni eccedentari)				
FER17	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3 : da 3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato				
FER18	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4 : più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato				
FER19	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 5 : allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 152/2006 (>di 40000 posti pollame, > di 2000 posti suini da produzione, > di 750 posti scrofe) o dell'articolo 18 della DGR n. 2495/2006 (allevamento con più di 500 UBA)				
FER76	Presenza di provvedimenti di divieti di spargimento (emanato dalla Provincia) (se SI, allora FER26 o FER27 = NO)			--	
A) Obblighi amministrativi		SI	NO	NA	NC
FER74	Presenza della COMUNICAZIONE				--
FER14	Presenza del PUA				--
FER80	Presenza del REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI				--
B) Obblighi relativi agli stoccaggi		SI	NO	NA	NC
FER26	Presenza degli impianti di stoccaggio dedicati al tipo di effluente				--
FER27	Adeguatezza degli impianti di stoccaggio in relazione alla produzione di effluente e al periodo di autonomia da garantire				
FER28	Rispetto delle condizioni di funzionalità dell'impianto (no tracimazioni, no perdite, no percolazione)				--
C) Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti		SI	NO	NA	NC
FER32	Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile pari a 340 kg/ha/anno				
FER82	Rispetto delle disposizioni per la corretta applicazione dei fertilizzanti e rispetto dei massimali di azoto per singole colture				
FER83	Indicare la documentazione verificata per il MAS (registro o altra documentazione).				

CUAA	BENEFICIARIO

	D) Obblighi agronomici	SI	NO	NA	NC
FER92	Rispetto degli obblighi e dei divieti previsti, escluso FER30 cumuli temporanei (se NO indicare una delle tipologie sotto riportate)				
FER34	Rispetto dei divieti temporali				
FER36	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici, concimi azotati e ammendanti organici: - 5 m distanza dalle sponde di corsi d'acqua superficiali per effluenti palabili; - 10 m distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali per effluenti non palabili; - 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide per effluenti palabili; - 30 m distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, corpi idrici ricadenti nelle zone umide per effluenti non palabili				
FER37	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici, concimi azotati e ammendanti organici su terreni con pendenza superiore al 10%				
FER38	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici su aree non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale				
FER39	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; per gli effluenti non palabili rispetto del divieto nei terreni di golena aperta ossia di aree di pertinenza fluviale senza la presenza di un argine secondario, nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi (tenuto conto della fascia di rispetto di almeno 10 m);				
FER40	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici su terreni gelati o innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o saturi d'acqua				
FER41	Rispetto del divieto per effluenti zootecnici non palabili in orticoltura (su coltura presente), su colture da frutto se la distribuzione provoca contatto con la parte aerea delle piante, su colture foraggere (nelle tre settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento) e/o nei casi in cui i liquami possano entrare in contatto con i prodotti destinati al consumo umano ²				
FER42	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici su terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari o sottoprodotti di vinificazione				
FER70	Rispetto del divieto di utilizzo per effluenti zootecnici nelle aree SIC e ZPS per gli habitat 6110, 6170, 6210, 6230, 7140, 7230, 7210 e 7220 e divieto in assenza di VINCA per gli habitat 6410, 6420, 6430, 6510 e 6520; nelle aree di cava				
FER71	Rispetto del divieto di utilizzo di effluenti zootecnici nelle aree di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio; rispetto del divieto di utilizzo per effluenti non palabili nei terreni distanti meno di 200 m dalle opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi, sorgenti) destinate al consumo umano o di acquedotto privato di pubblico interesse				
FER72	Rispetto del divieto di utilizzo per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati e per una fascia di almeno 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di almeno 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali (per effluenti non palabili). Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno) le suddette distanze vengono dimezzate.				
FER30	Rispetto delle modalità di realizzazione e gestione degli accumuli temporanei presenti				

REQUISITO MINIMO FITOSANITARI

CUAA	BENEFICIARIO

FIT	Requisiti minimi in materia di prodotti fitosanitari	SI	NO	NA	NC
RC024	Controllo funzionale delle attrezzature				
RC025	Rispetto degli obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria				
RC026	Possesso del certificato di abilitazione alla vendita per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari				
RC027	Rispetto delle disposizioni previste per lo stoccaggio sicuro dei fitosanitari				
RC028	Rispetto delle prescrizioni d'uso nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili				